

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

783<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2000

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-VIII

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-20

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 21-29

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 31-47



## INDICE

|  |        |  |   |
|--|--------|--|---|
| <i>RESOCONTO SOMMARIO</i>  |        |  |   |
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>  |        |  |   |
| <b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .  | Pag. 1 |  |   |
| <b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>  |        |  |   |
| <b>Svolgimento:</b>  |        |  |   |
| PALUMBO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri . . . . .  | 2, 6   |  | Interrogazione sui criteri per la formazione delle graduatorie del concorso per uditore giudiziario in provincia di Bolzano . . . . . Pag. 26                   |
| SCOPELLITI (FI) . . . . .  | 2      |  | Interrogazione sull'incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare in un medesimo procedimento . . . . . 27 |
| D'Alì (FI) . . . . .   | 4, 11  |  |   |
| AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .   | 13, 16 |  |   |
| DE LUCA Michele (DS) . . . . .   | 15     |  |   |
| CENTARO (FI) . . . . .   | 18     |  |   |
| <b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 29 FEBBRAIO 2000</b> . . . . .   | 19     |  |   |
| <i>ALLEGATO A</i>  |        |  |   |
| <b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>  |        |  |   |
| Interrogazione sull'attuazione della legge n. 476 del 1998 in materia di tutela di minori e adozione internazionale . . . . .        | 21     |  |   |
| Interpellanza e interrogazioni sul sequestro di pescherecci di Mazara del Vallo da parte di motovedette tunisine e libiche . . . . . | 22     |  |   |
|  |        |  | <i>ALLEGATO B</i>   |
|  |        |  | <b>DISEGNI DI LEGGE</b>   |
|  |        |  | Annunzio di presentazione . . . . . 31  |
|  |        |  | Assegnazione . . . . . 31   |
|  |        |  | Presentazione di relazioni . . . . . 32   |
|  |        |  | <b>GOVERNO</b>  |
|  |        |  | Trasmissione di documenti . . . . . 32  |
|  |        |  | <b>MOZIONI E INTERROGAZIONI</b>   |
|  |        |  | Annunzio . . . . . 19   |
|  |        |  | Apposizione di nuove firme ad interrogazioni . . . . . 32   |
|  |        |  | Mozioni . . . . . 33  |
|  |        |  | Interrogazioni . . . . . 42   |
|  |        |  | Ritiro di mozioni . . . . . 46  |
|  |        |  | <i>RETTIFICHE</i> . . . . . 47  |

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFPN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.*

### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

### Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03270 sull'attuazione della legge n. 476 del 1998 in materia di tutela di minori e adozione internazionale.

PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondendo all'interrogazione, comunica che il regolamento di attuazione delle norme in discussione è stato finalmente emanato nello scorso mese di dicembre, mentre è in fase di costituzione la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

SCOPELLITI (*FI*). Ritiene incompleta la risposta del Sottosegretario, che lascia inalterato il problema in questione. La legge di ratifica della Convenzione de L'Aja era stata celermente approvata dal Parlamento, anche con lo stralcio della parte concernente le adozioni nazionali (mentre la riforma della legge n. 184 del 1993 giace inevasa presso la competente Commissione della Camera dei deputati). Per quanto concerne le adozioni internazionali, le palesi inadempienze del Governo fanno sì che permanga tuttora un commercio vergognoso del tutto inaccettabile.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-00942 e delle interrogazioni 3-03227, 3-03425, 3-03426 sul sequestro di pescherecci di Mazara del Vallo da parte di motovedette tunisine e libiche.

D'ALÌ (FI). Illustra l'interpellanza 2-00942, denunciando le continue aggressioni che si registrano ai danni dei pescatori mazaresi da parte delle motovedette tunisine che spesso hanno provocato anche l'intervento di unità della Marina militare italiana. Non è stata mai data applicazione all'articolo 292 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare, che prevede una procedura per l'immediato rilascio e l'avvio di un successivo contenzioso. È inaccettabile peraltro la presunzione di colpevolezza nei confronti dei pescatori italiani, che rimangono in stato di sequestro e senza possibilità di contraddittorio. L'importanza dei buoni rapporti con i Paesi in questione non ne giustifica certo il sacrificio, mentre resta il dubbio che le motovedette utilizzate siano quelle fornite recentemente dall'Italia alla Marina tunisina per ben altri scopi.

PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondendo congiuntamente all'interpellanza ed alle interrogazioni presentate sull'argomento, ricostruisce i fatti in esse evocati, evidenziando come in alcuni casi si siano riscontrate differenze nei documenti cartografici utilizzati dalle autorità tunisine e da quelle italiane o diverse interpretazioni sullo *status* giuridico delle acque in questione, mentre in altre situazioni erano state le cattive condizioni metereologiche a motivare la presenza delle navi italiane nelle acque tunisine. L'Ambasciata italiana si è sempre mossa con tempestività per ottenere il rilascio delle navi e degli equipaggi sequestrati, a volte con interventi diretti di membri del Governo o grazie all'azione vigile ed efficace delle unità navali militari italiane. Sono inoltre in corso di definizione intese tecniche fra le due Marine militari per prevenire gli incidenti in mare, l'avvio di consultazioni fra giuristi ed esperti per definire lo *status* giuridico della zona di mare in questione e la promozione della costituzione di società miste per lo sfruttamento delle risorse ittiche. Per il motopeschereccio «Osiride», a seguito della condanna del tribunale di Misurata, si è ottenuta la liberazione dell'equipaggio, ma non il rilascio della nave, nonostante i numerosi passi in tal senso compiuti dall'Ambasciata italiana a Tripoli.

D'ALÌ (FI). Si dichiara insoddisfatto, in particolare per la mancata risposta sulla non applicazione dell'articolo 292 della convenzione delle Nazioni Unite e sulla fornitura alla Tunisia delle unità navali. Le risposte confermano l'intenzione di non ricorrere al diritto, bensì alle occasionali visite in quei Paesi dei Ministri italiani, per risolvere le singole situazioni. Si configura un quadro preoccupante per i pescatori, mentre le società miste a tutt'oggi non rappresentano numericamente una soluzione ottimale. Il Governo non dimostra la dovuta attenzione per tutelare i lavoratori del mare, nonostante la rilevanza del settore, come dimostra in particolare la vicenda inaccettabile del motopeschereccio «Osiride».

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03315 sui criteri per la formazione delle graduatorie del concorso per uditore giudiziario in provincia di Bolzano.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per la formazione delle graduatorie in oggetto si è tenuto inizialmente conto del requisito della residenza da almeno due anni nella provincia e, solo in seguito al reclamo inoltrato al CSM da parte di un candidato, il Ministero ha riconosciuto l'inapplicabilità del suddetto requisito ad un concorso che non fa riferimento ai posti dei ruoli locali. Inoltre, a seguito di un'intesa con la provincia di Bolzano, è stata rivista la ripartizione dei posti per gruppi linguistici.

DE LUCA Michele (*DS*). Si dichiara soddisfatto per la risposta del Sottosegretario e per il buon esito della vicenda, in particolare per la disapplicazione della regola della residenza al concorso per uditore giudiziario. Auspicando un intervento normativo che fughi gli ulteriori dubbi, invita inoltre il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti con i candidati giudicati idonei ma non vincitori.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03199 sull'incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare in un medesimo procedimento.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. A seguito di accertamenti compiuti dal Ministero presso la procura generale della Repubblica di Catania è emerso che il dottor Saito, svolgendo funzioni di giudice dell'udienza preliminare dopo avere svolto quelle di giudice per le indagini preliminari nel procedimento contro Giovanni Mauro, ha violato l'articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale che stabilisce l'incompatibilità tra le due funzioni e che avrebbe imposto al magistrato il dovere di astensione; né appare convincente la tesi del dottor Saito secondo cui la norma che stabilisce l'entrata in vigore del nuovo regime delle incompatibilità sarebbe poco chiara, non distinguendo la fissazione dell'udienza dal suo svolgimento. Il procuratore generale della Cassazione ha ravvisato una violazione del dovere di legalità e del dovere di diligenza, esercitando di conseguenza l'azione disciplinare nei confronti del giudice, e comunque sono in corso presso il Ministero i necessari approfondimenti della vicenda.

CENTARO (*FI*). È soddisfatto della risposta del Sottosegretario. Oltre al riconoscimento della violazione di legge da parte del dottor Saito, auspica che nelle ulteriori indagini emerga il comportamento non imparziale del magistrato, ad esempio per la convalida del decreto di intercettazione telefonica urgente per un reato contro la pubblica amministrazione, che notoriamente è documentale. La chiara propensione del giudice verso

la tesi accusatoria ha attualmente portato al rinvio a giudizio del presidente della provincia regionale di Ragusa, per un'accusa scaturita dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e accompagnata da una palese campagna politica di diffamazione.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni.

CENTARO, *f. f. segretario*. Dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 29 febbraio. (*v. Resoconto stenografico*).

*La seduta termina alle ore 10,40.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Daniele Galdi, De Guidi, De Martino Francesco, De Martino Guido, Forcieri, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manis, Palumbo, Pappalardo, Pardini, Pellegrino, Polidoro, Scivoletto, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, Dolazza e Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Cioni, Provera e Rigo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Antolini, Bucci, Lauria Baldassare, Murineddu, Mulas, Piatti, Reccia, Robol e Saracco, per indagine conoscitiva sugli strumenti di programmazione di intervento in agricoltura; Manzella, per esigenze connesse all'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03270 sull'attuazione della legge n. 476 del 1988 in materia di tutela di minori e adozione internazionale.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, l'interrogazione 3-03270, presentata dalla senatrice Scopelliti, riguarda il tema assai delicato delle adozioni internazionali e della disciplina che regola tale materia.

Come evidenziato nell'interrogazione, l'articolo 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja, ha previsto l'emanazione di un regolamento di attuazione per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali. Si tratta di un nuovo organismo che avrà competenza sull'intera materia delle adozioni internazionali.

Nell'interrogazione, che risale al 26 novembre 1999, la senatrice si duole del fatto che in quella data tale regolamento non era stato ancora emanato. Lo stesso, però, sia pure con qualche ritardo, per la verità, rispetto ai tempi fissati dalle norme di legge, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre scorso. È stato quindi depositato a L'Aja lo strumento di ratifica della convenzione che entrerà in vigore in Italia, secondo il dettato delle stesse norme convenzionali, nel prossimo mese di maggio. In quella data, in armonia con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 476 del 1998, diverranno efficaci le norme di adeguamento all'ordinamento interno contenute nell'articolo 3 del medesimo testo di legge che, com'è noto, modificano profondamente l'attuale regime in materia di adozioni internazionali.

Nel frattempo (questo chiarimento riguarda un altro aspetto dell'interrogazione), si sta procedendo alla costituzione della commissione per le adozioni internazionali, che avrà sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento affari sociali.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Palumbo, in quanto – e ribadisco così la denuncia fatta in quest'Aula non più tardi di due giorni fa – ottenere la disponibilità di un rappresentante del Governo per rispondere alle nostre interrogazioni sta diventando ormai

non più un dovere del Governo stesso ma una cortesia personale. Quindi, ringrazio il senatore Palumbo per la sua disponibilità.

Devo dire che mi sarei aspettata una risposta più esauriente e più completa, visto che da quanto riferito dal Sottosegretario risulta che il problema rimane inalterato rispetto a quanto da me denunciato nell'interrogazione.

È necessaria una precisazione, sottosegretario Palumbo: questo ramo del Parlamento, con grande senso di responsabilità, ha accelerato per quanto possibile i tempi di approvazione della legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, anche per motivi di immagine rispetto all'Europa e al mondo. Ricordo che al riguardo si avvertiva una tale urgenza che si optò per lo stralcio dal disegno di legge della parte relativa alle adozioni nazionali: la modifica della legge n. 184 del 1983 avrebbe rallentato, infatti, l'iter della ratifica. A distanza di tempo, possiamo dire che tale decisione è stata lungimirante perché la riforma della legge n. 184 è ancora all'esame della Commissione competente, il Governo si è chiuso in un inspiegabile silenzio e non riesce a stendere la relazione tecnica, mentre la 5<sup>a</sup> Commissione ritarda l'espressione del parere sugli emendamenti; insomma, ci troviamo di fronte al mistero delle adozioni!

I tempi rapidi di esame del disegno di legge di ratifica della già citata Convenzione erano dettati dalla consapevolezza della situazione da vero e proprio *Far west* in cui versavano le adozioni internazionali, dove i *cow-boy* con le pistole ai fianchi erano i Paesi ricchi: si assisteva veramente ad una commercializzazione vergognosa, ad una tratta di bambini dai Paesi poveri verso i Paesi ricchi.

La legge n. 476 del 1998 prevede, all'articolo 8, che in via transitoria si applichi la normativa anteriore: l'inadempienza del Governo, incapace di rispettare i tempi che esso stesso si è assegnato rispetto all'applicazione della legge, non fa che mantenere questo *Far west*. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile; basti ricordare, ad esempio, il decreto di attuazione dell'impossibilità per i malati di AIDS di stare in carcere, che ha accumulato mesi di ritardo, nonostante il problema fosse urgentissimo.

Il sottosegretario Palumbo mi ha risposto che il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° dicembre 1999, ma esso avrebbe dovuto essere adottato il 12 maggio 1999: sono stati accumulati ben sette mesi di ritardo e la vicenda non è finita. Gli articoli 3 e 5 del regolamento infatti trattano rispettivamente della composizione e della nomina del presidente della commissione per le adozioni internazionali, la cui istituzione è fondamentale affinché il regolamento sia attuato e la legge di ratifica della Convenzione de L'Aja trovi applicazione; l'assenza di questo ultimo passaggio vanifica tutto il lavoro precedente.

Ebbene, la composizione della commissione e la nomina del presidente sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in mancanza di tale decreto (che dalle parole del Sottosegretario presumo non sia stato ancora emanato), il regolamento e la Convenzione de L'Aja vanno a farsi benedire.

Ancora una volta, dunque, denunciemo ritardi e, soprattutto, irresponsabilità di fronte ad un problema, la cui gravità la maggioranza e il Governo sanno soltanto denunciare demagogicamente. Basterebbe richiamare alla memoria l'enfasi che ha accompagnato l'approvazione della legge n. 476 del 1998; sul momento sappiamo utilizzare benissimo i mezzi di informazione, toccando le corde emozionali di questo violino politico, ma poi la musica non cambia: al momento del fare e non più dell'enunciare, il Governo non è in grado di rispettare i tempi che si è assegnato.

Le associazioni che in Italia si occupano direttamente delle adozioni internazionali e sono in trincea gridano allo scandalo, denunciando il fatto che ancora oggi – alla faccia della Convenzione de L'Aja! – si verifica questo commercio vergognoso, quasi da vecchia America della tratta dei negri, tra bambini provenienti da Paesi poveri e genitori adottivi provenienti da Paesi ricchi.

Mi auguro (comunque presenterò una nuova interrogazione) che il Governo voglia, in tempi rapidissimi – oserei dire nelle prossime 48 ore! – emanare il regolamento finalizzato a dare completa attuazione all'importante e urgente legge n. 476 del 1998.

PRESIDENTE. Seguono l'interpellanza 2-00942 e le interrogazioni 3-03227, 3-03425 e 3-03426 sul sequestro di pescherecci di Mazara del Vallo da parte di motovedette tunisine e libiche.

Ha facoltà di parlare il senatore d'Alì per illustrare l'interpellanza.

D'ALÌ. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la mia interpellanza verte su uno dei tantissimi episodi che caratterizzano quotidianamente lo stato di precarietà con cui i nostri marinai e i nostri pescatori, particolarmente quelli del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, operano nel canale di Sicilia e nelle acque antistanti la costa nord africana.

Il fatto che queste vertenze non siano ancora state risolte con opportuni trattati e, soprattutto, il fatto che non si sia risolto il problema delle competenze relativamente alla pesca nei tratti di mare antistanti le coste tunisine continua a generare una serie di aggressioni da parte delle autorità tunisine (ma anche di quelle libiche), con una cadenza veramente impressionante.

Oggi ho l'opportunità di discutere alcuni episodi che si sono verificati negli ultimi mesi del 1999 e nei primi del 2000; episodi che sono già in numero notevole. Se poi volgiamo indietro lo sguardo di qualche anno, notiamo che negli ultimi 15 anni questi episodi hanno superato il numero di 200, quindi con un ritmo e una cadenza che non si verificavano neanche quando le guerre di corsa erano in piena attività tra le armate spagnole e quelle musulmane.

I tempi forse sono cambiati, ma purtroppo alcune modalità sono rimaste le stesse, tant'è che la nostra Marina militare è dovuta intervenire più volte, anche con l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio nei confronti di motovedette tunisine che continuano a met-

tere in atto tentativi di sequestro nei confronti dei nostri pescherecci, anche in maniera chiaramente illegittima. Infatti, se la nostra Marina, lodevolmente, ritiene di dover intervenire a difesa dei nostri pescherecci, vuol dire che lo fa nell'assoluta certezza che l'episodio sia avvenuto in acque internazionali e quindi in condizioni di assoluta non colpevolezza dei nostri marinai.

Ciò che si censura nella mia interpellanza e di cui si chiede risposta al Governo è perché quest'ultimo non abbia mai ritenuto di dover applicare l'articolo 292 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare, il quale prevede che, in caso di contestata violazione del rispetto di zone di pesca, si debba attivare una procedura per l'immediato rilascio e si rinvii poi ad un contenzioso, da tenersi tra le controparti, per stabilire se quel sequestro sia stato legittimamente effettuato oppure no.

Ciò è molto importante, signor Presidente, perché fino ad oggi il Governo italiano ha agito con una presunzione di colpevolezza nei confronti dei nostri pescatori, senza mai accertare effettivamente la verità dei fatti.

Personalmente, in occasione di alcuni di questi sequestri, mi sono anche recato a Tunisi e ho avuto modo di constatare come l'unico intervento che il Governo italiano attui, attraverso la nostra ambasciata a Tunisi, sia quello di sottoporre ai comandanti dei pescherecci sequestrati un «moduletto» di richiesta di atto di clemenza, da presentare al Governo tunisino, il che presuppone un'ammissione di colpevolezza.

Quindi, ci si rimette alle valutazioni di una controparte negando ai nostri concittadini la possibilità di un libero contraddittorio, che libero non è anche perché il sequestro permane in atto. Si può ben immaginare con quale stato d'animo si affronti un giudizio legato – ripeto – solamente alla richiesta di un atto di clemenza, avendo i natanti, e soprattutto gli equipaggi, sequestrati dai Governi nord africani; si può ben comprendere con quale stato d'animo si possano esprimere le valutazioni a difesa del proprio operato.

Ripeto, l'intervento della Marina militare ha dimostrato più volte – cito diversi episodi sia nella mia interpellanza che nelle successive interrogazioni – come, nella maggior parte dei casi, questi tentativi di sequestro avvengano in acque internazionali o nei confronti di motopesca che, pur trovandosi in acque contestate, in quel momento non esercitano alcuna attività di pesca. Tutto ciò è assolutamente evidente e quindi è incomprensibile l'atteggiamento del Governo italiano, il quale evidentemente intende sacrificare i legittimi interessi dei pescatori mazaresi ad essere assistiti e ad essere veramente difesi in maniera forte, forse perché ha altri interessi per quanto riguarda i rapporti con i Paesi nordafricani.

Per carità, certamente è importante la cooperazione, certamente sono importanti i trattati sull'immigrazione clandestina, come pure una serie di rapporti internazionali che non devono essere pregiudicati da episodi come questi; tuttavia, credo che un Governo debba avere a cuore e considerare di prioritaria importanza la difesa dei diritti dei propri cittadini quando vengono lesi dagli atteggiamenti aggressivi di uno Stato estero.

Nell'interpellanza da me presentata ho chiesto al Governo perché non abbia mai ritenuto di invocare l'applicazione dell'articolo 292 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare; ho chiesto inoltre se per caso i mezzi militari utilizzati dalla Marina tunisina per mettere in atto i tentativi di sequestro nei confronti dei nostri natanti non siano quelli che lo stesso Governo italiano ha fornito recentemente al Governo tunisino affinché quest'ultimo si attrezzasse per altri scopi, come la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Sarebbe abbastanza singolare, per non usare altri termini, che tali mezzi venissero poi utilizzati per aggredire nostri connazionali che, nella maggior parte dei casi, come è attestato dalla nostra stessa Marina militare, si trovano in situazione di regolarità.

Infine, ritengo che il Governo debba anche rispondere sulla circostanza che, ancora una volta, la nostra Marina militare è stata sottoposta ad un superlavoro di sorveglianza senza un incremento adeguato di unità e senza essere autorizzata a distaccare nel canale di Sicilia un numero di unità maggiore di quello che per ora vi opera. Da questo punto di vista, colgo l'occasione per formulare in questa sede un formale ringraziamento alla Marina militare italiana, che fa il possibile, con i mezzi che è autorizzata ad utilizzare, per proteggere i nostri marinai nel Mediterraneo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa interpellanza, nonché alle connesse interrogazioni 3-03227, 3-03425 e 3-03426.

PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, vi è un'evidente connessione oggettiva, vertendo sia l'interpellanza che le tre interrogazioni sullo stesso oggetto, e quindi credo sia opportuno, rispondendo alle richieste di chiarimenti sullo svolgimento dei fatti che sono state avanzate, procedere ad una preliminare ricostruzione degli episodi che sono stati segnalati in tali strumenti di sindacato ispettivo.

Il 30 ottobre 1999 il motopeschereccio «Iride I», appartenente al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta della guardia costiera tunisina. Al momento del sequestro, riportato dal motopeschereccio «Eros» all'unità della Marina militare italiana «Urania», in servizio di vigilanza pesca nella zona, l'imbarcazione italiana si trovava in posizione a 35° 15'0,5 «Nord e 11° 40'e 0» Est. A bordo del battello sequestrato, condotto successivamente nel porto di Sfax, si trovavano dodici marinai, di cui tre di nazionalità tunisina.

Ricevuta la notizia del sequestro, la nave «Urania» si era messa in contatto radio con l'unità tunisina autrice dell'intervento. Vennero utilizzate, per lo scopo, le frequenze riservate, convenute a seguito della firma, da parte dei Capi di Stato maggiore delle due Marine militari, della «Intesa tecnica riguardante le misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la collaborazione operativa».

Alla domanda avanzata dalla parte italiana di ottenere chiarimenti sui motivi della presenza di militari tunisini armati a bordo di un'imbarca-

zione italiana in acque internazionali e alla richiesta di effettuare un'ispezione a bordo del peschereccio per verificare le condizioni di salute dell'equipaggio, il comandante della motovedetta tunisina rispondeva che «Iride I» aveva svolto attività di pesca in acque riservate tunisine e che il peschereccio sarebbe stato condotto in un porto della Tunisia. Al limite delle acque territoriali del vicino Paese, e dopo essersi accertato delle buone condizioni dell'equipaggio, il comandante dell'«Urania» ordinava l'azione di disimpegno, elevando formale protesta nei confronti dell'unità straniera.

In un successivo episodio, avvenuto il 1° novembre, la nave «Urania» ha sventato un tentativo di sequestro messo in atto da una motovedetta della Marina militare tunisina nei confronti del motopeschereccio «Aceria», appartenente al compartimento marittimo di Mazara del Vallo. Il comandante del peschereccio ha riferito che stava svolgendo attività di pesca quattro miglia fuori del cosiddetto «mammellone», in una zona di mare profonda 56 metri. Verificato che la motovedetta tunisina, indirizzata contro l'«Aceria» non rispondeva alle continue chiamate via radio, l'«Urania» sparava alcuni colpi in aria con la mitragliera calibro 7,62 a scopo dissuasivo e contemporaneamente manovrava in maniera da consentire al peschereccio di recuperare le reti e di allontanarsi alla massima velocità dalla zona.

L'unità militare italiana riusciva poi a mettersi in contatto radio con quella tunisina. Questa segnalava che il nostro peschereccio era stato trovato a pescare a circa 10 miglia all'interno del mammellone. Secondo il comandante italiano, invece, l'imbarcazione era quattro miglia fuori dalla zona in questione; la divergenza, peraltro abituale in circostanze del genere, deriva forse dal fatto che la Marina militare tunisina effettua le proprie rilevazioni sulla base di carte idrografiche francesi di vecchia data e comunque diverse da quelle utilizzate dalla Marina militare italiana.

Il comandante dell'Urania ribadiva alla controparte che, in ogni caso, i pescherecci italiani colti in attività di pesca all'interno di tale zona erano soggetti esclusivamente alle sanzioni amministrative previste dalla normativa italiana.

Il 7 novembre scorso, il motopeschereccio «Lidia I», appartenente al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta della Guardia costiera tunisina. Al momento del sequestro, l'imbarcazione italiana si trovava all'interno del mammellone. Nella stessa zona di mare si trovavano una decina di pescherecci italiani intenti – secondo le autorità tunisine – in attività di pesca. La nave italiana «Danaide», in attività di vigilanza pesca, nel tentativo di prevenire il sequestro, si era messa in contatto radio con la motovedetta tunisina per spiegare che «Lidia I» (così come gli altri pescherecci italiani) si era venuto a trovare all'interno del mammellone a causa delle cattive condizioni meteorologiche e in attesa del loro miglioramento. Essi si sarebbero, tuttavia, allontanati sotto la scorta dell'unità italiana, che avrebbe poi provveduto ad accertare e a sanzionare eventuali violazioni della normativa italiana che vieta la pesca in quell'area. Nel corso delle comunicazioni con la mo-

tovedetta tunisina, la nave «Danaide» veniva informata però dal peschereccio «Cartagine» del fatto che la «Lidia I» era stata abbordata dai militari tunisini e posta sotto sequestro.

Ed ora passiamo al terzo episodio che riguarda il sequestro di pescherecci da parte dell'autorità tunisine. Alle ore 16,30 del 2 febbraio scorso, la motovedetta tunisina «Ras Engellah» ha operato un tentativo di sequestro nei confronti del motopeschereccio «Monastir», iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo e appartenente alla società cooperativa «Progresso mare a.r.l.», con sede in Mazara del Vallo. A bordo dell'imbarcazione italiana, che procedeva ad una velocità di 10 nodi, dopo un ininterrotto attraversamento del limite orientale del mammellone, si trovavano 10 membri di equipaggio. Nell'area, a 33 miglia circa a Sud dell'isola di Lampedusa, era presente l'unità militare italiana «Libra», in attività di vigilanza pesca, informata in precedenza della presenza del motopeschereccio italiano. Il comandante della nave italiana tentava immediatamente di mettersi in contatto con il comandante della motovedetta tunisina, utilizzando le frequenze riservate, convenute a seguito della firma da parte dei Capi di Stato maggiore delle due Marine militari dell'«Intesa tecnica» cui già ho fatto cenno.

La mancata risposta da parte dell'unità tunisina induceva il comandante della nave italiana a sparare un colpo di avvertimento con il cannone di bordo da 76/62 per richiamarne l'attenzione. È da osservare che la motovedetta tunisina aveva a sua volta fatto uso delle armi di bordo nelle fasi di inseguimento del peschereccio «Monastir».

Stabilito il contatto radio, il comandante della «Libra» esprimeva il proprio disappunto per quanto stava accadendo, chiedendo spiegazioni. Il comandante dell'imbarcazione tunisina riferiva che il peschereccio italiano aveva svolto attività di pesca in zona vietata e che era sua intenzione effettuare un controllo a bordo. Lo spirito di cordialità e di collaborazione dei colloqui seguiti, dava modo al comandante della «Libra» di avanzare la proposta di un'ispezione congiunta a bordo del «Monastir» per verificare se effettivamente esso avesse svolto attività di pesca. L'esito di tale controllo confermava, in effetti, quanto sostenuto da parte italiana, vale a dire che il «Monastir» stava effettuando un viaggio di trasferimento e al peschereccio veniva consentito di riprendere la navigazione.

Episodi tutti che confermano l'impegno serio e attivo e gli ottimi risultati conseguiti dalla nostra Marina militare, alla quale non può che andare il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento. In ciò, quindi, non posso che condividere le considerazioni espresse dal senatore D'Alì.

L'ambasciata italiana a Tunisi, non appena informata di quanto accaduto negli episodi in questione, ha immediatamente effettuato diversi passi presso il Ministero degli esteri e il Ministero dell'agricoltura tunisini, con l'obiettivo di ottenere il rilascio dei motopescherecci sequestrati con la massima celerità e possibilmente senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa locale.

I due motopescherecci sequestrati sono stati rilasciati il 22 novembre 1999, senza sanzioni economiche, a conclusione della visita a Tunisi del



ministro per le risorse agricole Paolo De Castro. Secondo me è risultata assai utile e incisiva l'azione svolta dal Governo per ottenere il rilascio delle imbarcazioni in questione. Ciò è dimostrato, *per tabulas*, dalla circostanza che tali imbarcazioni sono state rilasciate e riconsegnate agli italiani in tempi assai brevi.

Le autorità tunisine, come già in precedenti circostanze, hanno fatto tuttavia osservare che, già a partire dal mese di luglio, avevano più volte segnalato, per mezzo di note verbali presentate sia alla nostra ambasciata a Tunisi che al Ministero degli affari esteri, il sensibile aumento delle attività di pesca da parte di imbarcazioni italiane nella zona del cosiddetto mammellone. Gli episodi in parola si collocano nel contesto del lungo contenzioso tra i due Paesi in merito alla pesca in tale tratto di mare. L'Italia considera quello spazio marino alla stregua di acque internazionali, perciò libere, e, per favorire il ripopolamento ittico e per mantenere buoni rapporti di vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i Paesi vicini, vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina militare. La Tunisia considera invece tale area come propria zona riservata di pesca e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione.

In occasione della riunione della terza sessione della commissione mista, che ha avuto luogo a Roma il 5-6 agosto 1998, sono state poste le basi per limitare la portata del contenzioso, suddividendo la materia da trattare in tre punti. Primo: definizione di intese tecniche tra le due Marine militari in maniera da prevenire incidenti in mare con rischio anche di vittime umane. Secondo: avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti per pervenire alla definizione condivisa dello *status* giuridico della zona di mare in questione. Terzo: promozione della collaborazione tra armatori italiani e tunisini con lo scopo di favorire la costituzione di società miste e di assicurare, per tale via, lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche.

Quanto al primo punto, lo scorso 10 novembre 1998, i Capi di Stato maggiore delle due Marine militari hanno firmato «l'Intesa tecnica riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la collaborazione operativa». Ad essa, nello scorso mese di giugno, si è aggiunto l'*Addendum*, con il quale le due Marine hanno concordato un sistema di comunicazioni radio basate su frequenze riservate.

Al secondo aspetto è stata dedicata una prima riunione del gruppo misto italo-tunisino di giuristi ed esperti, che ha avuto luogo l'8 ed il 9 febbraio scorso a Tunisi, quindi molto recentemente. L'approfondito scambio di vedute sulle rispettive posizioni ha consentito di delineare alcune ipotesi di soluzione del conflitto di interessi in materia. Una seconda riunione del gruppo stesso verrà convocata non appena le idee emerse durante l'incontro saranno state adeguatamente elaborate.

Per quanto riguarda, infine, la collaborazione tra le imprese del settore, si devono registrare le positive modifiche introdotte nella legislazione tunisina durante lo scorso mese di luglio, in concomitanza con la visita a Tunisi del ministro Dini. Si tratta dell'accrescimento della quota di capi-

tale che un investitore straniero può conferire nella costituzione di una società mista (portata dal 50 al 66 per cento) e dell'aumento del contributo statale a fondo perduto per i nuovi progetti di pesca nella zona settentrionale del Paese (passato dall'8 al 25 per cento). Contemporaneamente, il limite massimo per i nuovi progetti d'investimento nel settore della pesca è stato incrementato a tre milioni di dinari tunisini, pari a 4,5 miliardi di lire.

Tali innovazioni hanno consentito la positiva conclusione del negoziato per la costituzione di sei nuove società miste, che si aggiungono alle due già esistenti e che hanno già iniziato la loro attività. Sono in corso ora i negoziati per la costituzione di altre società miste, a conferma dell'importanza che tale prospettiva riveste ai fini del superamento dell'ormai antico contenzioso sullo sfruttamento delle risorse ittiche nell'area del mammellone. Si tratta di un percorso di «interessi condivisi» tra i due Paesi in un'area storicamente fonte di attriti e di incomprensioni e di un processo di intesa e collaborazione fra gli operatori delle due sponde del canale di Sicilia, che si avvale del sostegno convinto e partecipe del Governo italiano e di quello tunisino, come è stato ancora una volta confermato in occasione dei colloqui che il Ministro ha avuto con il suo collega tunisino Ben Yahia, in visita a Roma lo scorso 14 gennaio.

Quanto, invece, all'episodio relativo al motopeschereccio «Osiride» avvenuto in acque libiche, si ricorda che tale peschereccio, di proprietà degli armatori Vito e Domenico Asaro del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato dalle autorità libiche dopo essere stato fermato in data 22 marzo 1996 al largo di Capo Misurata con l'accusa di pesca illegale nelle acque territoriali libiche. Nei mesi successivi il tribunale di Misurata ha condannato in prima istanza i sette marittimi italiani e i quattro tunisini che componevano l'equipaggio al momento del fermo a sei mesi di reclusione e al pagamento di 2.000 dinari libici di multa. La sentenza è stata confermata in appello il 7 luglio 1996, ma i marittimi – a seguito dell'iniziativa diplomatica del Governo italiano – sono stati posti in libertà il 7 agosto dello stesso anno. Il motopeschereccio, al contrario, è rimasto nelle mani delle autorità libiche: la legge prevede, infatti, che i motopescherecci trovati ad esercitare attività di pesca in acque libiche siano sottoposti a confisca. Nei confronti dell'«Osiride» tale provvedimento è stato disposto nel mese di maggio del 1997.

Fin dall'inizio di tale vicenda, la nostra ambasciata a Tripoli – sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero degli affari esteri – ha effettuato passi per ottenere il rilascio dell'imbarcazione. Lo stesso segretario generale di allora, l'ambasciatore Bianchieri, sollevò la questione nel corso della sua visita a Tripoli del luglio 1996.

Successivamente, il 9 dicembre dello stesso anno, il Ministro degli affari esteri inviò una lettera al ministro degli esteri libico El Muntasser, riproponendogli la questione anche in occasione degli incontri avvenuti a Roma nel dicembre dello stesso anno.

Da parte italiana è stato nuovamente chiesto un gesto di clemenza in occasione della riunione del comitato tecnico pesca in preparazione della

commissione mista, nel mese di giugno del 1997, e ancora in apertura della riunione della stessa commissione mista nell'agosto dello stesso anno.

Nel luglio del 1998 si è svolto a Tripoli un incontro tra il sottosegretario per gli esteri libico, Al Obidi, e l'ambasciatore d'Italia, nel corso del quale sono state avviate conversazioni volte ad individuare tempestivamente un quadro di riferimento per la cooperazione bilaterale nel settore della pesca, in grado anche di evitare in futuro il ripetersi di episodi analoghi a quello dell'«Osiride» e nuove confische. A seguito di tale azione, il Ministero degli esteri libico ha comunicato, nel mese di novembre del 1998, che quelle autorità erano pronte a consentire ai proprietari del peschereccio confiscato il riacquisto a seguito di un'asta che sarebbe stata all'uopo bandita, riservandosi di far conoscere il prezzo di riferimento.

Nel mese di aprile la nostra ambasciata a Tripoli ha effettuato un nuovo passo, chiedendo che il peschereccio venisse restituito ai proprietari o, in subordine, che venisse loro consentito di riacquistarlo a prezzo simbolico, tenuto anche conto delle conseguenze economiche causate dalla interruzione dell'attività di pesca.

Da allora, nonostante i ripetuti interventi della nostra ambasciata e i passi compiuti in occasione della riunione del comitato direttivo italico-libico del luglio 1999 e della commissione mista dell'agosto successivo, non è stato ancora possibile ottenere da parte libica la valutazione del natante e la fissazione della data dell'asta per il riacquisto.

Nel quadro del rilancio delle relazioni bilaterali con la Libia, da parte del Governo rimane fermo l'impegno a proseguire l'azione volta alla soluzione della vicenda. Il Governo intende altresì continuare le conversazioni con le autorità libiche, per approfondire la collaborazione nel settore della pesca, premessa necessaria per evitare che episodi analoghi abbiano a ripetersi in futuro.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, purtroppo non posso considerarmi soddisfatto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo. Innanzi tutto, non è stata data alcuna risposta alla specifica domanda, formulata nell'interpellanza, in merito all'applicazione dell'articolo 292 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare, che disciplina la procedura per l'immediato rilascio dei natanti sequestrati a seguito di presunte violazioni in materia di diritti di pesca nei rapporti tra Stati.

Inoltre, non è stata data nessuna risposta al quesito se le unità navali militari in dotazione al Governo tunisino siano state fornite dal Governo italiano in occasione di altri trattati vertenti su altra materia, quale, ad esempio – come ho prima ricordato – l'immigrazione clandestina.

Non posso considerarmi assolutamente soddisfatto neppure delle altre risposte date che, tutte, non fanno altro che confermare un quadro di rife-

rimento le cui radici potrebbero affondare nei secoli passati. Il Ministro per le politiche agricole e forestali va a Tunisi e ottiene il rilascio di quattro pescherecci sequestrati, così come facevano i viceré d'epoca spagnola andando a trovare il Bey di Tunisi in occasione di reciproche visite di scambio. Siamo indietro di parecchi secoli! In un'epoca che dovrebbe essere regolata dal diritto tra i cittadini dei rispettivi popoli ci si affida alla benevolenza, alle grazie, alle occasionali visite e incontri di esponenti governativi. Quattro imbarcazioni sono state rilasciate senza il pagamento di multe contro le circa 200 rilasciate contro il pagamento non di una multa ma di un vero e proprio riscatto, così come si usava ai tempi delle guerre di còrsa.

Siamo in presenza di un quadro assolutamente mortificante e preoccupante per chi, signor Presidente, esce in mare e non sa se potrà rientrare alla fine della sua battuta di pesca oppure se dovrà soggiornare in porti stranieri come oggetto di sequestro da parte di altri Paesi: tutto questo, nonostante i tentativi che il Governo italiano dichiara di fare per giungere ad un accordo con le autorità tunisine e libiche! Ma nel frattempo bisogna che l'attività continui, anche se in realtà non può continuare visto lo stato di assoluta precarietà.

Anche la soluzione concernente la possibilità di costituire società miste, lodevolissima come intuizione, certamente non è ancora sufficiente. Si parla di sei più due società (forse anche qualche altra) da mettere in piedi nei prossimi mesi. Sono centinaia le unità di pesca della mariniera mazzese che ogni giorno affrontano il mare per pescare nel canale di Sicilia, andando incontro ai rischi indicati.

Purtroppo, sono costantemente costretto a denunciare tali fatti in quest'Aula e a chiedere una maggiore attenzione del Governo italiano sull'attività di prevenzione oltre che su quella di assistenza dei nostri pescatori in terra straniera quando, soggetti a sequestri, si trovano nel momento di maggiore debolezza sia psicologica che fisica.

Devo inoltre dichiararmi insoddisfatto di tutte le risposte date. Men che mai mi soddisfa la risposta all'interrogazione 3-03425, relativa alla vicenda, veramente singolare, del motopesca italiano «Osiride» sequestrato in Libia. È vero che non furono pagate le multe per ottenere il rilascio dei marinai, signor Sottosegretario, ma è anche vero che l'armatore pagò nel 1996 un'ammenda di 26 milioni di lire per ottenere il rilascio del mezzo, che però non vi è mai stato: quindi oltre al danno, la beffa. Ma il danno è che, mentre da quattro anni – come ha comunicato il Sottosegretario e ho motivo di non credergli – il Governo italiano tenta, per le vie diplomatiche, di ottenere il rilascio di quel mezzo, da quattro anni l'armatore e i marinai non hanno mezzi di sostentamento.

E non mi è stata data risposta neanche alla domanda circa il motivo per cui lo stesso armatore non abbia potuto usufruire dell'indennizzo che spetta a chi rinuncia alla propria licenza di pesca. Pare che la motivazione sia stata che quest'indennizzo può essere corrisposto solamente quando, assieme alla licenza di pesca, l'armatore consegna anche il peschereccio. Ma è irridente la motivazione per cui è stato negato quest'indennizzo, per-

ché è assai evidente il fatto che l'armatore non poteva consegnare il peschereccio. A quel punto, preso atto della confisca attivata dal Governo libico, non poteva far altro che consegnare la documentazione della sua licenza e rinunciare alla sua attività contro un misero indennizzo che gli avrebbe consentito quanto meno di sopravvivere per qualche anno. Anche questo il Governo italiano ha negato e non mi si dà risposta sul perché l'abbia fatto. E, soprattutto, non mi si dà risposta sul fatto se non intenda rivedere la sua decisione e non intenda quindi accogliere l'istanza di indennizzo contro consegna della licenza di pesca.

Non faccio perdere altro tempo al Presidente, ai rappresentanti del Governo e ai colleghi che qui amabilmente mi ascoltano. Io credo che tutto questo quadro continui a configurare una situazione di assoluta poca considerazione dell'importanza di un settore come quello della pesca, e soprattutto della pesca esercitata dagli iscritti al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, che rappresentano la flotta più numerosa e importante per volume di affari di tutto il Mediterraneo. Mi chiedo se il Governo italiano abbia questa consapevolezza e sarei ancora più preoccupato se il Governo dovesse rispondermi di averla e continuasse a mantenere questi atteggiamenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03315 sui criteri per la formazione delle graduatorie del concorso per uditore giudiziario in provincia di Bolzano.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con il decreto ministeriale 17 giugno 1998 è stato indetto un concorso a dieci posti – di cui sei riservati al gruppo di lingua tedesca, tre al gruppo di lingua italiana e uno al gruppo di lingua ladina – di uditore giudiziario per gli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano.

All'esito delle prove sono risultati idonei nove candidati, di cui sei appartenenti al gruppo linguistico italiano, tre a quello tedesco e nessuno a quello ladino, con la conseguente presenza di candidati in esubero per il gruppo italiano e in difetto per quello tedesco e ladino.

Nella predisposizione della relativa graduatoria, pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 21 del 15 novembre 1999, edito nella medesima data, si è data applicazione alla previsione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, concernente la precedenza cui hanno diritto – nei concorsi a posti dei ruoli locali – i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano. Ciò ha comportato una variazione della generale graduatoria di merito degli aspiranti.

Ne è derivato il reclamo, inoltrato al Consiglio superiore della magistratura, con il quale un candidato appartenente al gruppo italiano ha sollevato la problematica concernente l'applicabilità, o meno, della norma citata al concorso in parola.

Il Ministero, per parte sua, nel prendere atto della perdurante carenza (denunciata anche dal presidente della giunta provinciale di Bolzano in una recente missiva) di magistrati negli uffici giudiziari in discorso, ha dovuto constatare che i posti messi a concorso non corrispondono alle reali vacanze in atto e non sono stati neppure coperti all'esito della prova.

L'interesse di questo Ministero, istituzionalmente impegnato nel perseguimento dell'obiettivo di potenziamento dell'apparato giudiziario, per la vicenda è stato indirizzato sul versante delle iniziative propositive, imperniate sulla ricerca di una soluzione coerente con i principi normativi e, al contempo, efficace sul piano del risultato pratico conseguibile.

A tal riguardo si è profilata la possibilità di un accordo, tra il Consiglio superiore della magistratura e i delegati della giunta provinciale di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, finalizzato ad una diversa ripartizione dei posti messi a concorso tra i diversi gruppi, mediante l'utilizzo, nella misura consensualmente definita, dei posti destinati a rimanere vacanti (tre riservati al gruppo tedesco e uno al gruppo ladino); così da pervenire all'assegnazione al gruppo italiano di ulteriori due posti – tenuto conto del limite dei tre decimi dei posti messi a concorso, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 e del decreto legislativo n. 354 del 1997 – tra gli idonei.

In tale prospettiva il Ministro, in data 1° febbraio del corrente anno, ha provveduto ad inviare dettagliata relazione, illustrativa della proposta sopramenzionata, al Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura perché, nella idonea sede, se ne valutasse il contenuto.

Il Consiglio, nella seduta dell'assemblea plenaria del 17 febbraio del corrente mese, ha escluso che l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 già citato possa trovare applicazione al concorso in questione, sul duplice rilievo che i posti di uditore giudiziario riservati alla provincia di Bolzano non sono posti di ruolo locale e che l'interpretazione della norma in argomento va necessariamente operata in conformità al principio costituzionale di uguaglianza. Su tali basi la graduatoria formulata dalla commissione d'esame è stata modificata, con esclusione della priorità connessa alla residenza nella provincia.

Con la medesima delibera il Consiglio superiore della magistratura si è anche espresso, in linea con quanto proposto da questo Ministero, per la necessità di verificare la possibilità di raggiungere una nuova, formale intesa con la provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84, allo specifico fine di rivedere l'attuale ripartizione dei posti messi a concorso tra i diversi gruppi linguistici.

DE LUCA Michele. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta fornita dal Governo e soprattutto del buon esito che la vicenda da me segnalata ha avuto. È stato infatti opportunamente riconosciuto che il criterio di precedenza, rappresentato dalla residenza nella provincia di Bolzano, non può essere utilizzato per i posti di uditore giudiziario, intanto perché è previsto per i posti di ruolo locale (e la funzione giurisdizionale non è locale bensì nazionale), ma anche e soprattutto perché gli uditori che vengono nominati a seguito di tali concorsi, dopo la permanenza per un certo periodo in quella provincia, possono svolgere la funzione giurisdizionale in tutto il territorio nazionale.

In particolare, mi piace sottolineare che il Consiglio superiore della magistratura è giunto a tale conclusione, come bene ha ricordato il Sottosegretario, ritenendo che questa interpretazione fosse imposta dal rispetto di principi costituzionali. In altri termini, ha proposto un'interpretazione adeguatrice per evitare ogni equivoco su questo punto.

Tutto questo pone più di un problema. Intanto, l'esigenza di ricorrere ad un'interpretazione adeguatrice induce a ritenere che l'attuale disciplina della materia presenta margini di dubbio che andrebbero risolti con un intervento del legislatore, anche perché questa non univocità del disposto legislativo ha dato luogo a posizioni non conformi (la regola ora applicata dal Consiglio superiore della magistratura non era stata applicata dalla commissione giudicatrice e lo stesso Ministro nel trasmettere la graduatoria mi pare l'avesse accettata così com'era); inoltre, una parte del CSM si è schierata contro la decisione adottata a maggioranza dal Consiglio stesso.

Tutto ciò conferma un margine di dubbio sul significato della norma che, a mio modo di vedere, andrebbe risolto in maniera definitiva e molto chiara. Anche perché la regola della residenza in qualche maniera sacrifica il requisito della qualità professionale dei magistrati che, a mio parere, deve essere ancora considerata un punto centrale nelle procedure di selezione.

Vorrei qui ricordare, perché resti agli atti, nel momento in cui si annunzia un'assunzione straordinaria di magistrati, il desiderio della magistratura associata, ma ritengo anche di tutti i cittadini italiani, che non si proceda ad assunzioni per titoli che abbasserebbero il livello della qualità professionale della magistratura.

Un altro problema imposto da questa vicenda che vorrei ricordare è quello concernente la copertura dei posti rimasti vacanti a seguito di tale concorso. È usuale che, a seguito dei concorsi, in magistratura non si riescano a coprire tutti i posti e questa è una conferma della selezione rigorosa che ancora si effettua e che auspico si continui a fare. Però, in questo caso, ci troviamo nella singolare situazione in cui ci sono degli idonei che non hanno il posto, a fronte di posti che restano totalmente scoperti. Allora, penso che si debba proseguire nella ricerca di un accordo per consen-

tire l'utilizzazione di tutti gli idonei: tutto ciò per andare incontro alle esigenze di copertura delle vacanze, ma anche per ulteriori necessità.

Intanto, si eviterebbe un inevitabile contenzioso che gli esclusi non mancherebbero di instaurare a seguito di tale decisione, che si fonda su norme che hanno una certa portata equivoca. Poi, è utile anche per ristabilire e restituire un clima pacifico fra colleghi che saranno chiamati ad operare in ambienti giudiziari ristretti per un numero rilevante di anni.

Pertanto, penso esista più di una ragione per proseguire in una ricerca più intensa, per fare in modo che tutti gli idonei siano occupati e si superi quella difficoltà che nasce dall'esigenza di garantire l'equilibrio fra diversi gruppi etnici.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03199 sull'incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare in un medesimo procedimento.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, relativamente all'interrogazione cui si risponde, può riferirsi quanto segue sulla base delle informazioni fornite dalle competenti articolazioni di questo Ministero, nonché dalla procura generale della Repubblica di Catania.

Nel riassumere il contenuto dello strumento di sindacato ispettivo presentato, occorre rilevare che con tale atto si lamenta, in primo luogo, l'esercizio da parte del dottor Saito, nel procedimento penale n. 696/98 contro Mauro Giovanni ed altri, delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare dopo aver svolto quelle di giudice delle indagini preliminari. Ciò in asserita violazione del disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale che, invece, prevede l'incompatibilità delle due funzioni nel medesimo procedimento.

Gli onorevoli interroganti, poi, con riferimento ad alcuni passaggi significativi della vicenda processuale, evidenziano il comportamento prevenuto del suddetto dottor Saito nei confronti in particolare dell'imputato Mauro, desunto anche dalla «incredibile celerità» (cito testualmente) con la quale era stata accolta la richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero, pur in presenza di un compendio processuale soggettivamente e oggettivamente articolato e complesso.

Nell'interrogazione in esame si è dedotta, infine, l'illegittimità della convalida del decreto di intercettazione urgente emesso dal pubblico ministero.

Ciò posto e con riguardo alla violazione del dovere di astensione in cui il dottor Saito sarebbe incorso, cumulando le funzioni di GIP e di GUP, in contrasto con la disposizione processuale dinanzi richiamata, è opportuno esaminare la vicenda tenendo conto dei diversi, complessi e non sempre coerenti passaggi temporali della normativa di riferimento, ai quali sono conseguiti non trascurabili dubbi interpretativi e notevoli incertezze organizzative.



È noto che con il comma *2-bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, il legislatore ha disegnato un sistema di incompatibilità estremamente rigoroso, come si evince dall'apparente superamento dei termini della delega di cui all'articolo 1, lettera *h*), della legge n. 254 del 1997.

Invero, la norma delegata ha non solo modificato con l'articolo 6, l'articolo *7-ter* del testo ordinamentale, ma con il citato articolo 171 ha dettato una norma processuale ancora più incisiva, con l'evidente fine di assicurare all'imputato maggiori garanzie attraverso l'istituto della ricusazione.

Approssimandosi l'entrata a regime di tale norma, è intervenuto il decreto-legge n. 145 del 1999 che con l'articolo 3 ha spostato al 2 gennaio 2000 il termine di efficacia di alcune disposizioni del citato decreto n. 51 del 1998, compresa quella del comma *2-bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale.

La legge n. 234 del 1999, di conversione del suddetto decreto-legge, ha tuttavia ripristinato l'immediata efficacia della disposizione contenuta nel più volte ricordato comma *2-bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, aggiungendo però una norma di carattere transitorio - l'articolo *3-bis* - in virtù della quale l'entrata in vigore dell'incompatibilità di cui trattasi è stata rinviata al 2 gennaio 2000 per quei procedimenti nei quali l'udienza preliminare era già in corso alla data del 24 luglio 1999.

Tanto premesso sui diversi passaggi della normativa in esame, va rilevato che nel caso di specie il dottor Saito, con decreto del 14 luglio 1999, ha fissato l'udienza preliminare per la data del 25 ottobre 1999, udienza nel corso della quale sono state svolte tutte le attività di cui all'articolo 420 e seguenti del codice di procedura penale.

Occorre subito dire, al riguardo, che la disciplina transitoria di cui si discute costituisce la più dibattuta e la più significativa modifica introdotta al decreto-legge con la legge di conversione, come documentato dall'ampiezza dei relativi lavori parlamentari, all'esito dei quali è stato licenziato un testo che sembrerebbe particolarmente chiaro, cosicché non appare convincente la tesi - evidentemente fatta propria dal dottor Saito - secondo cui il legislatore non avrebbe voluto, o saputo, distinguere la fase della fissazione dell'udienza da quella relativa al suo svolgimento, stabilendo per entrambe la stessa disciplina transitoria di rinvio.

Al riguardo, si comunica che il procuratore generale della Cassazione ha ravvisato nel comportamento del dottor Saito, di cui si è sopra detto, la violazione del dovere di legalità e del dovere di diligenza e ha conseguentemente esercitato a suo carico l'azione disciplinare.

Per ciò che concerne le ulteriori doglianze mosse dagli onorevoli interroganti, pur evidenziandosi che il tribunale del riesame ha confermato l'ordinanza emessa dal dottor Saito di applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, si fa presente che sono tuttora in corso, da parte della articolazioni ministeriali a ciò preposte, i necessari approfondimenti sulla vicenda, all'esito dei quali si potrà valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti per ulteriori iniziative di

specifica competenza di questo Ministero, rispetto all'azione disciplinare già promossa dal procuratore generale della Cassazione.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non posso che dichiararmi soddisfatto della risposta ricevuta dal Ministero della giustizia perché di fronte ad una palese violazione di legge, si oppone un'interpretazione del dottor Saito assolutamente non convincente: ove anche al momento della fissazione dell'udienza, il 14 luglio, egli non fosse stato a conoscenza del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, successivamente convertito nella legge 22 luglio 1999, n. 234, ad ottobre avrebbe dovuto astenersi in ogni caso, perché a quel punto l'incompatibilità era espressa in termini fin troppo chiari.

Nel comportamento successivo questo magistrato ha dimostrato, inoltre, di non essere un giudice imparziale, qualità che devono possedere necessariamente i magistrati per essere terzi rispetto alle richieste accusatorie del pubblico ministero e alle richieste della difesa. Da un complesso di elementi e dalle carte processuali, che sono pubbliche in quanto siamo ormai nella fase dibattimentale, si evince un assoluto appiattimento sulle tesi accusatorie, testimoniato da una rapidità straordinaria nell'accoglimento di una richiesta di ordinanza di custodia cautelare per fatti pregressi ormai conclusi e dalla convalida di un decreto del pubblico ministero per intercettazioni telefoniche, che non ha ragion d'essere se non in momenti di particolare urgenza e di straordinaria necessità. A ciò si aggiunga che la vicenda riguarda reati contro la pubblica amministrazione che, come è noto, sono reati documentali, rispetto ai quali solo raramente si possono attingere, attraverso le intercettazioni, elementi utili ai fini della prova.

Si consideri, inoltre, che il dottor Saito rigetta la richiesta di giudizio immediato avanzata da Giovanni Mauro, che appartiene alla strategia difensiva dell'imputato, sulla base della necessità di avere tutti gli imputati nel medesimo processo, e quindi di poter svolgere un esame complessivo delle varie posizioni processuali, salvo poi stralciare la posizione di un imputato soltanto perché, per motivi di salute, non è potuto comparire all'udienza preliminare.

Da questo complesso di elementi, che nel gergo tecnico si chiamano indizi concordanti, è evidente una chiara propensione per la tesi accusatoria che non poteva che portare poi al risultato del rinvio a giudizio.

Mi auguro che le indagini in corso e l'azione disciplinare che il procuratore generale della Cassazione ha intrapreso – non soltanto per quella che è una palese violazione di legge, per la quale comunque un magistrato deve essere sottoposto a giudizio disciplinare, in quanto, al di là della gravità o meno della vicenda, si tratta comunque della violazione di uno dei doveri principali di un magistrato, vale a dire l'applicazione e la tutela

della legge – sfocino nel riconoscimento di tali irregolarità, che spero siano soltanto disciplinari e non volute per altro motivo.

Ricordo che l'imputato è il presidente della provincia regionale di Ragusa e nei suoi confronti è stata montata una campagna politica di attacco e di diffamazione; questo procedimento infatti nasce dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, previamente sentito dalla parte politica antagonista, con un verbale sottoscritto dai dirigenti di tale parte politica e poi trasmesso alla procura della Repubblica di Ragusa affinché avviasse il procedimento nei confronti del presidente della provincia regionale. Ora, vi renderete conto che di fronte a questa stranezza – uso un termine molto gentile – di comportamenti, in questa successiva progressione nella severità di trattamento e in assenza di un esame certamente approfondito ma imparziale diretto all'accertamento della verità, c'è molto da dubitare del comportamento della magistratura ragusana nel suo complesso: non soltanto del dottor Saito, ma anche della procura della Repubblica.

A questo punto, dunque, mi auguro che l'azione disciplinare faccia il proprio corso e che il Consiglio superiore della magistratura, una volta tanto, possa, attraverso gli accertamenti compiuti, affermare la legalità e concludere nel senso migliore, tutelando i cittadini dalle violazioni di legge compiute da coloro che dovrebbero applicare la legge.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

### **Mozioni e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

*CENTARO, f.f. segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 29 febbraio 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 29 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 15 e la seconda alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata – ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento – sui casi di suicidio nelle carceri. *(Dalle 15 alle 16).*

II. Discussione di mozioni in materia di bioetica e biotecnologie e di mozioni sul debito dei Paesi in via di sviluppo (*testi allegati*).

III. Seguito della discussione di disegni di legge:

– Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445).

– LUBRANO di RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).

– PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).

– MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di tangentopoli (3379).

– LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

La seduta è tolta (*ore 10,40*).

Allegato A

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

**Interrogazione sull'attuazione della legge n. 476 del 1998 in materia di tutela di minori e adozione internazionale**

SCOPELLITI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e della sanità.* – Premesso: (3-03270)  
(26 novembre 1999)

che con legge n. 476 del 31 dicembre 1998 l'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 marzo 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

che, con l'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja, che modifica la legge n. 184 del 1983, le adozioni internazionali dovranno essere realizzate obbligatoriamente attraverso enti autorizzati e controllati da un'apposita commissione, istituita a norma della legge n. 476 del 1998;

che l'articolo 8 della legge n. 476 del 1998 dispone, in via transitoria, l'applicazione della normativa anteriore, la quale prevede la possibilità di adottare bambini anche per il tramite di organi o enti non autorizzati a tale attività e non soggetti ad alcun controllo governativo;

che nel 1998 sono stati disposti in Italia 2.662 affidamenti preadottivi, di cui 1.200 riguardavano bambini provenienti dalla Russia e dalla Bulgaria, paesi in cui non opera nessun ente autorizzato;

che la commissione prevista dalla nuova normativa costituisce l'organo indispensabile ai fini dell'operatività della legge n. 476 del 1998 e, di conseguenza, ai fini dell'attuazione della Convenzione de L'Aja;

che l'articolo 7 della legge di ratifica richiede che, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, venga emanato un regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità, che dia attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della commissione per le adozioni internazionali, fissando nel termine dei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento medesimo la costituzione della commissione;

che, a distanza di 10 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1999, non è stato emanato alcun regolamento istitutivo della commissione, rendendo, in tal modo, impossibile l'attuazione della Convenzione e legittimo il perpetrarsi della prassi del «fai da te», che esula dall'intervento di un ente autorizzato nella procedura di adozione di un bambino;

che risulta essere in atto una vera e propria corsa per l'accaparramento di un bambino al fine di evitare i controlli che verranno resi esecutivi dal regolamento in questione,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti non ritengano di dover intervenire immediatamente al fine di porre termine a tale situazione di sostanziale illegalità, attraverso l'adozione dei provvedimenti necessari per la piena ed effettiva operatività della legge n. 476 del 1998;

quali siano le ragioni che hanno causato questo ritardo e quali siano i motivi che hanno di fatto bloccato il regolamento presso la Corte dei conti.

### **Interpellanza ed interrogazioni sul sequestro di pescherecci di Mazara del Vallo da parte di motovedette tunisine e libiche**

#### **Interpellanza**

(2-00942)  
(4 novembre 1999)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che alle ore 5 di sabato 30 ottobre 1999 il peschereccio «Iride I», di 194 tonnellate di stazza lorda, con 12 uomini di equipaggio, iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta della marina militare tunisina mentre si trovava a circa venti miglia a sud dell'isola di Lampedusa; lo stesso «Iride I» non aveva, al momento della rappresaglia, le reti calate ed operava con altre imbarcazioni mazaresi che in seguito sono riuscite a fuggire; sembra che la nave militare «Lavinia» che pattugliava nei dintorni si sia dovuta allontanare per un altro allarme, in quanto i militari tunisini tentano abbordaggi simultanei in più punti distanti tra loro in modo da provocare l'allontanamento delle navi militari italiane;

che anche nella notte di domenica 31 ottobre è stato messo in atto un altro tentativo di sequestro da parte delle motovedette tunisine ai danni del peschereccio mazarese «Salvino I», a nord dell'isola di Lampedusa, evitato grazie alla presenza, questa volta, di una unità navale della Marina militare italiana;

che martedì 2 novembre 1999 la corvetta italiana «Urania» ha dovuto sparare alcuni colpi di arma leggera per convincere i tunisini dal desistere di attuare il sequestro di due pescherecci mazaresi, il «Cesare Rustico» e l'«Acelia»;

considerato:

che in merito al sequestro del motopesca «Iride I» la capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha stabilito in 35° e 15' di latitudine e 11° e 39' di longitudine il punto nave della «Iride I», quindi in acque internazionali e fuori dalla cosiddetta zona del Mammellone;

che solamente il lodevole e tempestivo intervento in una prima occasione della nave «Lavinia» ed in altra successiva della corvetta «Urania» della Marina militare italiana hanno evitato ennesimi, ingiusti tentativi di aggressione nei confronti di unità da pesca della flotta mazarese;

che l'atteggiamento del Governo italiano è stato sino ad ora in molteplici occasioni quello di prestare acquiescenza alle versioni tunisine dei fatti, limitandosi ad intervenire con richiesta di atto di clemenza e non prestando credito alle versioni dei comandanti dei motopesca mazaresi, non consentendo così l'instaurazione di un civile e corretto procedimento basato sul contraddittorio tra le parti, in mancanza del quale l'unica soluzione di composizione della vertenza, e quindi di possibilità di rilascio del mezzo sequestrato, è il pagamento di una forte ammenda a carico dell'armatore;

che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare prevede all'articolo 292 una procedura per l'immediato rilascio dei natanti sequestrati in contestata violazione del rispetto di zone di pesca, procedura che il Governo italiano si è ben guardato dall'attivare in questo ultimo ed in tutti i precedenti casi di sequestro di motopesca mazaresi;

che alla luce di quanto sopra esposto si ha motivo di ritenere che il Governo italiano abbia operato la precisa scelta di subordinare gli interessi e la protezione dei pescatori mazaresi ad un più vasto complesso di interessi legati ai progetti di cooperazione che attengono ad altre tematiche e ad altri settori, evidentemente più forti, dell'economia nazionale,

si chiede di conoscere:

l'esatto svolgimento dei fatti nei tre episodi citati;

per quali motivi il Governo italiano abbia sino ad ora sempre seguito le vicende di sequestri di motopesca mazaresi con un pregiudizio di colpevolezza a carico dei nostri connazionali, pregiudizio che oggi dovrebbe essere stato certamente fugato grazie alla precisa presa di posizione della Marina militare italiana;

perchè non si sia mai da parte del Governo italiano provato ad applicare l'articolo 292 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare che disciplina l'istituto dell'immediato rilascio dei natanti sequestrati per presunte violazioni in materia di rapporti tra Stati sui diritti di pesca, il che consentirebbe di approfondire le vere responsabilità in un civile e sereno contraddittorio e non sotto la pressione dettata da un sequestro in atto di uomini e mezzi;

se il Governo italiano, avendo scelto la via della subordinazione degli interessi della pesca a quelli di altri settori dell'economia nazionale e della cooperazione, non intenda provvedere all'integrale risarcimento dei danni causati dalla volutamente mancata efficace tutela dei nostri pescatori, configurabili non solamente nell'ammenda inflitta dal governo tunisino per concedere il rilascio dei natanti sequestrati, ma anche e soprattutto nel fermo dell'attività di pesca e nel disagio sopportato dai marinai componenti l'equipaggio per il forzato soggiorno in terra straniera;

se le unità navali militari in dotazione al governo tunisino, che effettuano i sequestri dei nostri pescherecci, non siano state fornite dal Go-

verno italiano in occasione di precedenti accordi, e, in caso affermativo, quando.

### Interrogazioni

(3-03227)  
(9 novembre 1999)

D'ALÌ. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel pomeriggio del 7 novembre 1999 una motovedetta tunisina ha sequestrato il peschereccio «Lidia Primo», di 200 tonnellate di stazza, iscritto al numero 91 del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, con 11 uomini di equipaggio di cui 5 extracomunitari;

che il fermo sarebbe avvenuto a sud di Lampedusa, nella zona di demarcazione delle acque territoriali tunisine con quelle internazionali, al confine del cosiddetto «Mammellone»;

che il «Lidia Primo» sarebbe stato scortato nel porto di Sfax, dove si trova ancora l'«Iride Primo», fermato il 31 ottobre scorso;

che il capitano Salvatore Gancitano avrebbe contestato il fermo dichiarando di trovarsi in acque internazionali ed in transito verso una zona di pesca;

che il «Lidia Primo», della società armatoriale Gaspare Giacalone e Giacomo Calandrino Angileri, era già stato sequestrato il 27 maggio 1999 dalle autorità libiche ed in seguito rilasciato in seguito a nostre sollecitazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda accertarsi della vicenda del sequestro del motopesca mazarese «Lidia Primo»;

quali passi intenda compiere il Governo per risolvere nel più breve tempo possibile il sequestro;

se non intenda far valere le norme ONU che regolano il contenzioso in mare e che prevedono il rilascio immediato del peschereccio e degli uomini dell'equipaggio;

se intenda assistere con tutti i mezzi, diplomatici e legali, i nostri lavoratori in attesa del giudizio internazionale;

se non intenda risarcire gli armatori per il danno subito.

(3-03425)  
(8 febbraio 2000)

D'ALÌ. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che nel marzo 1996 una motovedetta libica sequestrò in acque internazionali il motopesca italiano «Osiride», iscritto al compartimento di Mazara del Vallo;

che il natante in questione fu scortato nel porto libico di Misurata, da cui non è mai più rientrato in patria;

che l'armatore dell'«Osiride» provvide immediatamente a interessare le autorità italiane – evidenziando l'assoluta illegittimità dell'azione compiuta dai militari libici e chiedendo un rapido intervento del Governo nazionale – senza però ottenere alcun risultato positivo;



che il sequestro del motopesca «Osiride» ha comportato enormi perdite economiche per l'armatore, che oltre a restare privo di un mezzo fondamentale per lo svolgimento della sua attività ha dovuto fare fronte alle spese di mantenimento dell'equipaggio in Libia per ben sei mesi;

che le autorità libiche non hanno provveduto al rilascio del motopesca «Osiride» neanche dopo il pagamento di un'ammenda di 26 milioni di lire da parte dell'armatore;

che il sequestro del motopesca in questione ha messo in crisi dodici nuclei familiari, che avevano nell'«Osiride» un prezioso mezzo di sostentamento;

che l'armatore dell'«Osiride» ha chiesto al Governo italiano un indennizzo a fronte della riconsegna della licenza di pesca relativa al natante sequestrato, così come previsto dalle normative vigenti, ma che tale indennizzo gli è stato negato nonostante la particolarità del caso;

che il sequestro dell'«Osiride» rappresenta uno degli episodi di maggior gravità nella decennale «guerra del pesce» i cui atti, nel Canale di Sicilia, si ripetono con frequenza allarmante;

che il Presidente del Consiglio dei ministri D'Alema, nel corso della sua recente visita in Libia, pur avendo l'occasione per un confronto efficace con il governo di Tripoli sul sequestro dell'«Osiride», non ha ritenuto di preoccuparsi minimamente della vicenda, nonostante la questione fosse ben a conoscenza del Governo,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo abbia adottato o intenda adottare, anche se con notevole ritardo sulle necessità di intervento, per giungere al rilascio del motopesca «Osiride», ingiustamente catturato e tenuto sotto sequestro per ben quattro anni dalle autorità libiche;

se non si intenda risarcire l'armatore per i notevoli danni subiti a causa della scarsa attenzione prestata al caso dal Governo;

se il Governo non intenda rivedere, nei limiti di quanto previsto dalla normativa, la propria decisione di non concedere l'indennizzo all'armatore a fronte della restituzione della licenza di pesca relativa all'imbarcazione sequestrata.

D'ALÌ. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-03426)

(8 febbraio 2000)

che nel pomeriggio del 3 febbraio 2000 una motovedetta tunisina ha tentato di sequestrare il motopesca italiano «Monastir», iscritto al compartimento di Mazara del Vallo, mentre quest'ultimo si trovava in acque internazionali al largo della Sicilia e che a scopo intimidatorio i militari nordafricani hanno anche sparato dei colpi in aria;

che il tentativo di sequestro è stato sventato dall'intervento del pattugliatore «Libra» della Marina militare italiana (informato dell'accaduto dall'equipaggio del motopesca italiano mentre si trovava in zona con compiti di «vigilanza pesca»), i cui uomini hanno provveduto a sparare a loro volta in aria per richiamare l'attenzione dei militari tunisini, dopo aver

tentato inutilmente di contattarli via radio, facendo desistere questi ultimi dal compiere la loro azione;

che dall'ispezione compiuta congiuntamente subito dopo l'intervento del pattugliatore italiano, dal comandante del «Libra» e dal comandante della motovedetta nordafricana il motopesca italiano è risultato del tutto in regola, con le reti asciutte e la stiva vuota: non aveva praticato alcuna attività di pesca e non poteva quindi essere perseguito in alcun modo;

che l'episodio in oggetto è solo l'ultimo di una lunga serie di «aggressioni» compiute dalle motovedette nordafricane ai danni di motopesca italiani, la maggior parte delle quali si sono concluse con il sequestro delle imbarcazioni,

si chiede di sapere se il Governo non intenda:

intraprendere tutte le iniziative necessarie a protestare con fermezza presso il governo tunisino per l'accaduto;

fornire precisazioni allo scrivente sull'esatta dinamica del tentato sequestro ai danni del motopesca «Monastir».

#### **Interrogazione sui criteri per la formazione delle graduatorie del concorso per uditore giudiziario in provincia di Bolzano**

(3-03315)  
(14 dicembre 1999)

DE LUCA Michele, FASSONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per gli affari regionali.* – Premesso:

che il requisito della residenza in provincia di Bolzano da almeno due anni – quale «requisito di precedenza» – ha comportato la modifica della graduatoria generale di merito, anche per i candidati del gruppo linguistico italiano, nel concorso a dieci posti (di cui tre riservati al gruppo di lingua italiana) di uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1998 (come risulta dal Bollettino ufficiale del Ministro della giustizia n. 21 del 15 novembre 1999);

che il «requisito di precedenza» prospettato non sarebbe stato indicato nel bando di concorso – sul quale i candidati fondano le proprie aspettative – e, peraltro, è previsto da fonte diversa dallo statuto con riferimento ai «posti dei ruoli locali», ponendo l'ulteriore problema se possano considerarsi tali i «posti di pianta organica» di uditore giudiziario;

che si pone, comunque, il problema se lo stesso «requisito di precedenza» – previsto, ripetesi, da fonte diversa dallo statuto (che reca sul punto previsioni diverse) – sia conforme a fondamentali principi costituzionali (articoli 3, 16, 51, 101-113, 116 della Costituzione);

che sul problema prospettato – che ha dato luogo, tra l'altro, ad un reclamo al Consiglio superiore della magistratura (ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 17 giugno 1998, citato) – si impone una presa di posizione del Governo con l'urgenza del caso (possibilmente prima dell'approvazione della graduatoria);

che lo stesso Governo dovrebbe indicare, contestualmente, le iniziative che intende conseguentemente assumere per ovviare agli inconvenienti ed alle questioni che sono state prospettate,

si chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti esposti in premessa;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente assumere.

### **Interrogazione sull'incompatibilità tra le funzioni di giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare in un medesimo procedimento**

LA LOGGIA, CENTARO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(3-03199)  
(3 novembre 1999)

che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha introdotto nell'articolo 34 del codice di procedura penale il comma *2-bis*, recante il divieto per il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari di tenere l'udienza preliminare;

che la legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, ha rinviato al 2 gennaio 2000 l'applicazione dell'articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale limitatamente «ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto-legge anzi indicato;

che, pertanto, l'articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale è entrato in vigore nel giugno 1999, ai sensi del combinato disposto dalle norme anzi cennate e di quelle relative alla introduzione del giudice monocratico nell'ordinamento giudiziario italiano, come regola generale per tutti gli altri procedimenti non interessati dall'eccezione anzidetta;

che tale nozione di udienza preliminare in corso, cui bisogna fare riferimento, riguarda l'udienza già instaurata avanti al giudice per le udienze preliminari mediante le relative formalità di apertura e di inizio;

che tale nozione non si può riferire in virtù dell'evidente tenore letterale ad udienze preliminari già fissate ma non ancora aperte né, tantomeno, a quelle ancora da fissare in seguito a richiesta di rinvio a giudizio;

che tale interpretazione, risultante (giova ripeterlo) da un'esegesi letterale e di solare evidenza della legge, si ricava anche dai lavori preparatori e dal dibattito parlamentare intercorso;

che l'incompatibilità in oggetto muove dalla necessità della terzietà ed imparzialità del giudice per le udienze preliminari, limitate e «condizionate» da provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari;

che il «condizionamento» anzidetto è ancor più forte quando il giudice abbia emesso provvedimenti di natura cautelare o riguardanti richieste di intercettazioni telefoniche od ambientali;

che l'eccezione alla regola, contenuta nel decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, e nella relativa legge di conversione, peraltro di dubbia legittimità costituzionale, concernente i procedimenti in cui l'udienza preliminare è in corso, muove dalla opportunità di evitare che la fase in parola del procedimento, già in atto, debba iniziare *ex novo* avanti a giudice diverso, con i rischi legati alla conseguente maggior durata complessiva;

che, nel procedimento pendente avanti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa recante il n. 696/98 RGNR e n. 1246/98 RGGIP nei confronti del presidente della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Mauro, e di altri, il dottor Vincenzo Saito, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, ha emesso nei confronti del presidente Giovanni Mauro il 1° agosto 1998, n. 25/98, ordinanza di custodia cautelare, il provvedimento di convalida del decreto 15 luglio 1998 RIT, autorizzativo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il provvedimento di proroga delle indagini preliminari;

che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente Giovanni Mauro è stata depositata dal pubblico ministero procedente il 30 giugno 1999;

che l'udienza preliminare del 25 ottobre 1999 è stata fissata dal dottor Saito con provvedimento del 14 luglio 1999;

che il medesimo dottor Saito ha svolto funzioni di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento in questione;

che il predetto magistrato, in virtù del chiaro tenore letterale e della ineludibile interpretazione delle norme citate nella pregressa narrativa, non avrebbe potuto svolgere le funzioni di giudice per le udienze preliminari;

che l'incompatibilità in questione è rilevabile d'ufficio, oltre che ad istanza di parte, come ritualmente eccepito dalla difesa del presidente Giovanni Mauro all'udienza preliminare del 25 ottobre 1999;

che pertanto è stata perpetrata una palese violazione di legge;

che la richiesta di custodia cautelare da parte del pubblico ministero procedente nei confronti del presidente Giovanni Mauro è stata depositata il 31 luglio 1998 tra le ore 11,30 e le ore 12 ed il giudice per le indagini preliminari dottor Vincenzo Saito, dimostrando una straordinaria capacità lavorativa di analisi, di valutazione ed organizzativa, con riferimento alla mole della documentazione ed alla necessità di predisporre la conseguente attività operativa, ha emesso il provvedimento di custodia cautelare il 1° agosto 1998;

che il dottor Vincenzo Saito ha convalidato il decreto del pubblico ministero di Ragusa del 15 luglio 1998, n. 25/98 RIT, in assenza dei ne-

cessari presupposti di urgenza e di assoluta necessità ed improcrastinabilità giacchè i fatti oggetto del procedimento riguardavano vicende già ampiamente trascorse e concluse;

che il dottor Vincenzo Saito ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal presidente Giovanni Mauro, motivando la decisione con la necessità di mantenere nel medesimo procedimento l'esame di tutte le posizioni processuali ed evitare di conseguenza stralci ed udienze separate, salvo poi contraddire tale orientamento operando lo stralcio nei confronti dell'imputato Bonuomo ancorchè per ragioni di salute che tuttavia finiscono con l'influenzare la cognizione complessiva della vicenda processuale e l'esame d'insieme delle varie posizioni personali,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di accertare il legittimo e corretto svolgimento da parte del dottor Vincenzo Saito delle sue funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per le udienze preliminari con riferimento alle circostanze elencate in premessa;

se, all'esito della verifica dell'avvenuta violazione della normativa riportata in premessa in ordine al divieto di tenere l'udienza preliminare da parte del giudice che ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari, in mancanza nella specie di udienza preliminare in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1999, n. 234, si intenda promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Vincenzo Saito;

se si intenda trasmettere gli atti degli accertamenti effettuati al Consiglio superiore della magistratura al fine dell'eventuale instaurazione del procedimento *ex* articolo 2 della legge giudiziaria in relazione alla palese incompatibilità ambientale e per funzioni del dottor Vincenzo Saito risultante dai fatti indicati in premessa.



## Allegato B

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 24 febbraio 2000, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TAPPARO, LARIZZA, VALLETTA e MANZI. – «Norme per il riconoscimento del ruolo e delle funzioni dei riparatori di elettrodomestici» (4498);

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI, TURINI, DEMASI e PONTONE. – «Concessione di un equo indennizzo ad imprese italiane e cittadini italiani che hanno subito perdite patrimoniali in Nigeria» (4499).

### **Disegni di legge, assegnazione**

In data 24 febbraio 2000, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

«Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2000, n. 31, recante differimento dell'efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro» (4491), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 12<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

SALVATO ed altri. – «Istituzione del tutore nazionale pubblico dell'infanzia» (4171), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 3<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> Commissione e della Commissione speciale in materia d'infanzia;

DE LUCA Athos. – «Norme in materia di pubblicità esterna» (4345), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 12<sup>a</sup> e della 13<sup>a</sup> Commissione;

*alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 4a (Difesa):*

«Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» (50-282-358-1181-1386-2793-ter-2958-3060-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bertoni e De Luca Michele; Cusimano ed altri; Loreto; Firtarello e Ronconi; Palombo; Bertoni; Palombo e Pellini*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 24 febbraio 2000, la senatrice Bruno Ganeri ha presentato la relazione sul disegno di legge: VALLETTA ed altri. - «Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta» (2223).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Con lettere in data 22 febbraio 2000, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Chieti, Cassine (Alessandria), Tolve (Potenza), Morozzo (Cuneo), Venezia, Spezzano Piccolo (Cosenza), Tortora (Cosenza), Moschiano (Avelino), Corsico (Milano), Moliterno (Potenza), Miradolo Terme (Pavia), San Donaci (Brindisi), Mugnano di Napoli (Napoli), San Polo Matese (Campobasso).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Cirami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03507, del senatore Erroi.



### Mozioni

ELIA, ZILIO, MONTICONE, GIARETTA, VERALDI, CASTELLANI Pierluigi, MONTAGNINO, FOLLIERI, ERROI, RESCAGLIO, PINTO, LO CURZIO. – Il Senato,

premessi:

che l'Ufficio europeo brevetti di Monaco di Baviera ha riconosciuto di avere compiuto un grave errore nell'ammettere il brevetto della clonazione umana, espressamente vietata dalla legislazione dell'Unione europea e dei singoli Stati membri;

che non si può tuttavia sottacere la forte preoccupazione, non solo a livello politico, ma anche e soprattutto nella comunità scientifica e nelle coscienze dei cittadini, per tale sciagurato episodio;

che si teme, infatti, che la ricerca scientifica avente per oggetto il corpo umano sia influenzata da forti interessi economici, al punto da spingerla a superare i limiti dell'etica comunemente riconosciuta e recepita nelle legislazioni europee, nelle quali non esiste alcuno spazio o margine per il perseguimento di ricerche scientifiche tendenti alla clonazione di cellule umane;

che l'ammettere la brevettabilità degli embrioni umani da un lato lascia presagire, dietro supposti fini terapeutici, l'obiettivo di aberranti e allucinanti soluzioni eugenetiche, mentre dall'altro disconosce i diritti dell'embrione umano riconducendolo ad un mero oggetto di proprietà e come tale commerciabile; che questa pratica sia stata ritenuta possibile da un istituto di ricerca come l'Ufficio europeo di Monaco è probabilmente dovuto anche alla scarsa chiarezza, quando non addirittura alla palese ambiguità, di alcune decisioni assunte nel settore della biotecnologia a livello europeo;

pertanto, nella ferma convinzione che su un tema tanto delicato come quello che coinvolge la vita dell'uomo non si possano lasciare zone d'ombra o di ambigua interpretazione,

impegna il Governo ad assumere le più urgenti iniziative per togliere ogni efficacia alla decisione dell'Ufficio europeo brevetti di Monaco e per evitare che errori come quello avvenuto a Monaco possano ripetersi e in particolare per ottenere dalla Commissione europea ogni utile chiarimento e precisazione in materia, anche alla luce della direttiva n. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, che all'articolo 6, comma 2, esclude tassativamente la brevettabilità dei procedimenti di clonazione degli esseri umani.

(1-00507)

GIARETTA, NAPOLI Roberto, ELIA, ANDREOTTI, D'URSO, PREDÀ, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTICONE, GUBERT, LOMBARDI SATRIANI, RESCAGLIO, ZILIO, BRUNO GANERI, CRESCENZIO, LO CURZIO, GIORGIANNI, CIRAMI, COVIELLO, MUNDI, DI BENEDETTO, ANDREOLLI, BEDIN, NAVA, AGOSTINI, VE-

RALDI, DIANA Lino, ERROI, LAURIA Baldassare, DONDEYNAZ, MONTAGNINO, FOLLIERI. -

Il Senato,  
rilevato:

che secondo i dati più recenti il debito estero dei paesi in via di sviluppo assomma a circa 2.200 miliardi di dollari, di cui circa 36 miliardi di dollari sono debiti vantati dall'Italia, in ragione di crediti concessi nell'ambito di azioni di cooperazione, di crediti commerciali e di crediti di banche;

che la maggior parte dell'ammontare del debito dei paesi in via di sviluppo si è generato, secondo analisi largamente condivise, per le scelte del sistema bancario internazionale susseguenti allo *shock* petrolifero degli anni '70, con una larga disponibilità a impiegare il *surplus* di disponibilità finanziarie nel finanziamento dei crescenti *deficit* della bilancia dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo, a condizioni particolarmente onerose in ragione delle condizioni monetarie e finanziarie dell'epoca;

che questa situazione ha originato un peso insostenibile per molti paesi in via di sviluppo, che si trovano a dover finanziare un servizio del debito che richiede una quota crescente del prodotto interno lordo, tra l'altro con un valore delle proprie esportazioni, indispensabile fonte di approvvigionamento di valuta pregiata, che tende drasticamente a declinare (nell'ultimo anno il prezzo delle materie prime esclusi i prodotti petroliferi è diminuito del 16 per cento): ciò ha portato a drammatiche conseguenze per le politiche di sviluppo di questi paesi, se si tiene conto che in media i paesi dell'America Latina devono impiegare il 50 per cento dei proventi delle esportazioni per il servizio del debito e che i paesi dell'Africa subsahariana destinano al servizio del debito il 20 per cento del prodotto interno lordo, quattro volte di più delle spese che possono sostenere per la sanità o l'istruzione di base;

che in questo quadro si accrescono le diseguaglianze a livello planetario, tanto che oggi il 20 per cento più ricco della popolazione del pianeta detiene l'85 per cento del reddito mondiale a fronte dell'1,45 per cento disponibile per il 20 per cento più povero, e nonostante questo le politiche di aiuto dei paesi sviluppati sono sempre più deboli se si tiene conto che negli ultimi cinque anni gli aiuti dei paesi OCSE sono calati dallo 0,33 per cento allo 0,22 per cento del prodotto interno lordo, restando lontanissimo dall'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo posto dall'Assemblea generale dell'ONU, e che in termini reali il flusso di aiuti si è ridotto di un terzo rispetto al 1990;

che le iniziative più recentemente assunte dalla comunità internazionale (azione HIPC) hanno dimostrato rilevanti limiti, sia per il limitato numero dei paesi che vi possono accedere e l'insufficiente attenuazione del debito, sia per le politiche restrittive che sono imposte, che generano drammatici tagli alla spesa di promozione umana, compromettendo il futuro di questi paesi: lo stesso Fondo monetario internazionale ha dovuto riconoscere che l'intervento di riduzione ha riguardato solo l'1 per cento del servizio del debito pagato ogni anno dai 93 paesi più poveri e che nel

1997 i paesi HIPC a fronte di nuovi prestiti per 8 miliardi di dollari hanno dovuto spendere 8,2 miliardi di dollari per il servizio del debito, aggravando la propria esposizione;

che in questa prospettiva emerge nettamente la necessità di una profonda riforma delle istituzioni finanziarie internazionali, che non si sono dimostrate in grado di impedire devastanti ondate speculative con gravi conseguenze sulle economie più deboli, né di sostenere equilibrate politiche di sviluppo, basate sulla sostenibilità umana ed ambientale;

che appare chiaramente inadeguata la base giuridica della regolazione del debito internazionale, caratterizzata dal predominio del creditore e dalla mancanza di relazioni eque tra paese debitore e paese creditore;

preso atto favorevolmente dei risultati del vertice G7 di Colonia del giugno 1999 che hanno determinato un primo passo per il miglioramento della iniziativa HIPC in direzione di un allargamento dei paesi che vi possono accedere, di una modifica delle condizioni dell'intervento, di una più comprensiva valutazione del concetto di sostenibilità del debito che non comprometta le politiche di promozione umana;

richiamati i ripetuti appelli per un intervento di cancellazione del debito dei paesi poveri rivolti da Papa Giovanni Paolo II e da personalità della cultura e dell'economia e le campagne di sensibilizzazione a livello mondiale promosse da numerosissime organizzazioni non governative;

considerato che in conseguenza degli impegni assunti in sede internazionale e delle sollecitazioni avanzate in sede parlamentare il Governo ha provveduto a presentare in data 30 dicembre 1999 il disegno di legge n. 6662 prevedendo la cancellazione dei debiti di aiuto e commerciali per i paesi con un reddito annuo *pro capite* inferiore a 300 dollari annui che nel corso dell'esame parlamentare sarà possibile ulteriormente rafforzare l'intervento proposto dal Governo,

impegna il Governo:

a prendere ogni opportuna ulteriore iniziativa a livello internazionale per un'attuazione in tutte le sedi competenti delle decisioni assunte al vertice di Colonia e per un loro ulteriore miglioramento;

a cooperare con i governi e le organizzazioni non governative perché i proventi derivanti dalla cancellazione del debito siano effettivamente destinati ad interventi contro la povertà e l'esclusione sociale e per positivi progetti di sviluppo, umanamente ed ambientalmente sostenibili;

a dare attuazione agli impegni assunti a Colonia, nel quadro di una politica di abbattimento del debito da svilupparsi con continuità e con l'utilizzo di idonei strumenti (destinazione di adeguate risorse, più incisive posizioni negli organismi finanziari internazionali, politiche della SACE, eccetera);

a promuovere nella comunità internazionale opportuni orientamenti per una ridefinizione dei profili giuridici del debito internazionale nel senso di una maggiore equità tra paese debitore e paese creditore;

ad informare periodicamente il Parlamento sull'esito delle iniziative, sulle posizioni assunte dai rappresentanti del Governo italiano negli orga-

nismi finanziari internazionali e sulle linee strategiche che ne hanno informato gli orientamenti.

(1-00508)

CASTELLI, WILDE, PERUZZOTTI, BRIGNONE, PROVERA, STIFFONI, GASPERINI, MORO. – Il Senato,

premessò:

che a seguito dei lavori del Millenium Round l'opinione pubblica comincia a venire a conoscenza e a valutare le tematiche della biotecnologia e degli OGM (organismi geneticamente modificati);

che sempre maggiore è la preoccupazione dei consumatori sugli effetti e le conseguenze sulla salute, sull'ambiente e sull'economia dovute alla liberalizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari contenenti OGM;

che le preoccupazioni sulla sicurezza alimentare dovute alla commercializzazione di tali prodotti, frutto di diversi *standard* tecnologici e di diversi sistemi di controllo, hanno già provocato tensioni fra Comunità europea ed USA;

che uno dei baluardi su cui poggiano i valori della società è il forte legame tra uomo e risorse del territorio e fra tradizioni e prodotti tipici;

che le giuste rimostranze e preoccupazioni dei manifestanti di Seattle sono incentrate sui temi della salvaguardia della salute, dell'ambiente e dei diritti dei consumatori;

che in tema di biotecnologie e di OGM rimane evidente la posizione di monopolio detenuta da alcune aziende multinazionali che, attraverso fusioni ed accordi, hanno concentrato la ricerca ed il potere finanziario nelle mani di pochi soggetti;

che l'economia deve essere considerata come strumento di sviluppo e non di dominio sull'uomo,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché gli studi e le sperimentazioni delle biotecnologie e degli OGM non abbiano fine commerciale ma siano considerati come elementi a prevalente interesse sanitario, ambientale ed agricolo;

ad agire nelle opportune sedi internazionali affinché sia evitato lo sfruttamento commerciale da parte delle multinazionali nei confronti dei paesi in via di sviluppo ed anche nei paesi dell'Unione europea;

ad impegnarsi affinché, prima di ogni confronto commerciale, si approvi il Protocol on biosafety in sede ONU e affinché, di conseguenza, quest'ultimo organismo rimanga la sede prioritaria di ogni discussione in materia;

a difendere la biodiversità e a promuovere i più idonei strumenti di informazione e di tutela della salute e dell'ambiente, prima che vengano consentite liberalizzazioni negli scambi commerciali di OGM;

ad adoperarsi affinché l'Unione europea detti le proprie regole in materia, allo scopo di salvaguardare le proprie culture, le proprie tradizioni, i propri prodotti tipici e la propria economia.

(1-00509)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

considerato:

che la questione del debito estero dei paesi in via di sviluppo ha assunto, a partire dagli inizi degli anni '80, dimensioni che inducono gravissima preoccupazione;

che secondo i dati più recenti il debito complessivo ha raggiunto la cifra di 2.465 miliardi di dollari USA, con un servizio del debito di 296 miliardi di dollari USA l'anno;

che la maggior parte del debito si è generata, secondo analisi ormai largamente condivise, a seguito delle politiche scelte dal sistema bancario internazionale in conseguenza delle crisi petrolifere degli anni '70;

che il processo d'indebitamento divenne irreversibile dopo il secondo *shock* petrolifero del 1979 in conseguenza del brusco aumento del prezzo del petrolio, che portò in circolazione ingenti masse di denaro e dunque la possibilità di prestito;

che numerose sono state le iniziative internazionali, a partire dalla seconda metà degli anni '80, di rinegoziazione del debito, fra le quali il piano Baker del 1986, il piano Brady del 1989, la stessa costituzione del Club di Parigi che riunisce gli Stati più coinvolti nella qualità di creditori;

che nel 1996, ad opera del Fondo monetario internazionale, ha preso corpo la più interessante di tali iniziative, la cosiddetta HIPC (Highly indebted poor countries), che prefigura la cancellazione fino al 90 per cento del debito multilaterale di 41 paesi;

che tale iniziativa subordina la concessione di benefici a piani eccessivamente gravosi di risanamento finanziario, i quali hanno pesanti conseguenze sulle spese sociali, sullo sviluppo umano, sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla creazione di circuiti economici equi e sostenibili nei paesi debitori;

che l'HIPC presenta tempi di attuazione troppo lunghi ed i piani di aggiustamento strutturale del Fondo monetario internazionale per beneficiare dell'iniziativa, cosiddetti «buone *performance* di politica economica», si sono rivelati, secondo il *chief economist* uscente della Banca mondiale, Joseph Stiglitz, poco efficaci e suscettibili, a causa di effetti macroeconomici negativi, di ingenerare ulteriori tensioni e conflitti nei paesi in via di sviluppo;

che nelle negoziazioni fin qui esperite per la riduzione e la cancellazione del debito non sono mai stati coinvolti segmenti rappresentativi delle società civili locali, con conseguenti ripercussioni negative sulla trasparenza e sull'utilità ad uno sviluppo sostenibile delle destinazioni delle risorse liberate;

che ammonta a 8.428 miliardi di lire il credito italiano verso i paesi in via di sviluppo, secondo i calcoli del G7, e a 12.936 miliardi di lire secondo il comitato internazionale «Jubilee 2000»; essi sono for-

mati in parte da crediti d'aiuto ed in parte da crediti divenuti pubblici, i cosiddetti «indennizzi da recuperare» della SACE,

impegna il Governo:

ad adottare immediatamente strategie e strumenti bilaterali di riduzione e cancellazione del credito italiano verso i paesi in via di sviluppo;

ad includere nelle negoziazioni bilaterali per la cancellazione del debito tutti i paesi più poveri ed indebitati del mondo;

a progettare meccanismi di riduzione e cancellazione del credito italiano per i paesi in via di sviluppo che abbiano caratteristiche di periodicità annuale;

a considerare nelle negoziazioni la cancellazione non solo dei crediti considerati inesigibili ma anche di quelli contratti da precedenti regimi repressivi e comunque di tutti quelli che presenterebbero un carico insostenibile per le popolazioni civili;

a coinvolgere nelle negoziazioni le rappresentanze della società civile locale, al fine di garantire la corretta utilizzazione delle risorse liberate, nella direzione di aiuto ai sistemi sociali e sanitari di riduzione delle tensioni locali che possono sfociare in conflitti e del sostegno, in particolare, alle esperienze locali di microcredito;

ad assicurare la massima pubblicità e trasparenza sulla composizione di quei debiti, dovuti alla SACE, cancellati perchè inesigibili, considerato che essi rappresentano fondi pubblici in sostegno all'*export* italiano;

ad attivare i propri rappresentanti presso le istituzioni finanziarie internazionali perchè vengano profondamente rivisti i criteri ed i meccanismi attualmente in vigore per la riduzione e la cancellazione dei debiti multilaterali;

in particolare a promuovere, sia in seno al G7 sia nell'ambito del Fondo monetario internazionale e dell'iniziativa HIPC, un'azione di revisione dei parametri strutturali, macroeconomici e temporali fin qui individuati per la classificazione dei cosiddetti paesi eleggibili per la cancellazione del debito multilaterale, allo scopo di includervi tutti i paesi più poveri e maggiormente indebitati del pianeta.

(1-00510)

MICELE, ANGIUS, MIGONE, SMURAGLIA, SALVATO, DE ZU-  
LUETA, BRUNO GANERI, BERTONI, BONAVITA, CADDEO, CARPI-  
NELLI, CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, NIEDDU, PAP-  
PALARDO, PETRUCCI, PIZZINATO, SQUARCIALUPI, VELTRI, FAS-  
SONE. - Il Senato,

constatato che il debito estero dei paesi in via di sviluppo (PVS) si è mantenuto, secondo dati del Fondo monetario internazionale, molto elevato nel corso degli anni '90, passando da 1.182 miliardi di dollari del 1990 a 1.764 nel 1997, pur registrando un'attenuazione del rapporto debito lordo prodotto interno lordo dal 37,4 al 31,6 per cento per gli stessi anni, in ragione sia del miglioramento delle condizioni economiche di alcuni paesi in via di sviluppo sia per il fatto che è diminuito il flusso di aiuti

pubblici da parte dei paesi industrializzati, in conseguenza delle politiche di restrizione dei bilanci e del fatto che ingenti risorse sono state impegnate nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS;

visto che il costo del servizio del debito, riferito peraltro a quello effettivamente pagato, in rapporto al complesso delle esportazioni di beni e servizi, si è mantenuto, in tutti gli anni '90, superiore al 22 per cento, con punte del 45 per cento per i paesi dell'America Latina;

osservato che all'interno dei paesi in via di sviluppo particolarmente grave risulta la situazione dei paesi dell'Africa per i quali il rapporto debito/prodotto interno lordo è risultato, nel 1997, pari al 53,3 per cento;

considerato che, secondo gli esempi più citati in letteratura, ci sono paesi in via di sviluppo che pagano per il rimborso del debito il doppio di quanto spendono per l'approvvigionamento di acqua potabile, che versano 2 dollari USA *pro capite* per l'assistenza sanitaria e 5 dollari per il servizio del debito (Tanzania), che destinano 3 dollari *pro capite* alla sanità e 16,7 dollari al servizio del debito (Uganda) o, ancora, che, nel periodo 1990-1993, hanno destinato all'istruzione 37 milioni di dollari a fronte di una spesa per servizio del debito di 1.300 milioni di dollari (Zambia);

preso atto che sono operanti interventi da parte del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, nell'ambito di un'iniziativa denominata HIPC (Heavily indebted poor countries), che mirano al sostegno di quei paesi poveri che hanno un peso del debito insostenibile ma che allo stesso tempo applicano le regole di buona condotta di politica economica, e che a tali interventi sono stati ammessi finora 20 paesi, in gran parte africani, tra cui Uganda, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guyana, Mozambico e Bolivia;

considerato inoltre:

che con tale iniziativa si spunta a piani di ammortamento che riguardano anche debiti multilaterali, mentre sinora gli interventi, nell'ambito del Club di Parigi, hanno riguardato i soli debiti bilaterali; è contrario agli interessi degli stessi paesi creditori insistere sul rimborso di prestiti da parte di paesi gravati di debiti di livello insostenibile, perchè il pagamento del servizio del debito sottrae risorse per lo sviluppo interno, scoraggia gli investitori, favorisce la fuga di capitali, orienta la produzione verso le esportazioni per accumulare valuta pregiata e favorendo altresì le produzioni verso le esportazioni per accumulare valuta pregiata, favorendo le produzioni monocolturali che sono più soggette alle fluttuazioni dei prezzi internazionali;

che una parte del debito formatosi nel tempo è frutto di scelte politiche adottate da regimi dittatoriali per interessi estranei da quelli delle popolazioni, per cui viene significativamente denominato «odious debit» (debito odioso);

che gran parte dei crediti vantati nei confronti di paesi in via di sviluppo sono da paesi che fanno parte del G7 oltre che del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale e che l'Italia fa parte del

gruppo dei paesi più industrializzati e finanzia il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale;

considerati gli impegni assunti dal G7 al Vertice di Colonia, tenutosi nel giugno scorso, secondo i quali si dovrebbe arrivare alla cancellazione fino al 90 per cento dei debiti relativi ai creditori ufficiali appartenenti al Club di Parigi, mentre per i paesi che non hanno i requisiti per beneficiare dell'iniziativa il G7 ha proposto che il Club di Parigi consideri una riduzione pari al 67 per cento del debito, per un totale complessivo di circa 50 miliardi di debiti;

rilevato:

che il 26 ottobre 1999 la Commissione europea ha adottato una comunicazione volta a raccogliere la sfida dell'estensione dell'iniziativa HIPC ed il Consiglio Ecofin, nella riunione dell'8 novembre 1999, ha proposto che la Commissione avvii dei negoziati con gli Stati ACP sulla base di un contributo comunitario dell'ordine di un miliardo di euro;

considerati altresì l'impegno rilevante dell'Italia nella fase preparatoria del Vertice di Colonia e la proposta italiana ai Governi degli altri membri del G7 di una azione di cancellazione totale dei crediti commerciali bilaterali per quei paesi il cui reddito *pro capite* non superi i 300 dollari USA;

considerato, infine, che il Governo ha predisposto un disegno di legge, ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, con il quale si propone proprio l'annullamento dei crediti maturati dall'Italia nei confronti dei paesi il cui reddito *pro capite* non superi i 300 dollari annui, fino ad un valore di 3.000 miliardi di lire,

impegna il Governo:

ad operare, in seno al G7, anche in vista della prossima Conferenza euro-africana che si terrà al Cairo il prossimo aprile, affinché siano adeguatamente finanziate le iniziative HIPC, in modo che siano estesi i programmi di ammortamento del debito, che sia ampliato il numero dei paesi interessati ai programmi e che siano rimossi gli ostacoli all'accesso ai benefici che rischiano tuttora di escludere i paesi più poveri, con un livello di indebitamento insostenibile;

a stabilire un programma di riduzione dell'ammontare del debito su base bilaterale da parte di istituzioni pubbliche italiane, fondato su obiettivi di abbattimento del debito più ampi che nel passato;

ad impegnarsi per sollecitare gli altri paesi creditori a mettere in atto iniziative analoghe a quella italiana, per far sì che i programmi di riduzione del debito si accompagnino a nuove iniziative di lotta alla povertà e per lo sviluppo;

ad impegnarsi, a livello internazionale, per un piano di intervento straordinario che, all'inizio del nuovo millennio, veda un abbattimento significativo del livello del debito, a iniziare da quello dei paesi più poveri;

a predisporre un allargamento del numero dei paesi che dovrebbero beneficiare della cancellazione del debito, oltre a quelli già indicati dal di-



segno di legge del Governo attualmente all'esame della Camera dei deputati.

(1-00511)

MANFREDI, VEGAS, LASAGNA, RIZZA, PIANETTA, BUCCI, TRAVAGLIA, TOMASSINI. – Il Senato,

premessò:

che il PRA (piano regolatore aeroportuale) del giugno 1986 di Malpensa 2000 fissava il volume di traffico per l'aeroporto di Malpensa 2000 in un massimo di 12 milioni di passeggeri su base annua (8 milioni più 4 milioni una volta saturata la capacità di Linate), con «busy day» di 400 movimenti aerei al giorno;

che la direttiva n. 85/337/CEE concedeva tre anni di tempo agli Stati membri dell'Unione europea per la valutazioni di impatto ambientale;

che la decisione del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1692/96/CE prevede che tutti i progetti inseriti nelle reti TEN (Trans-european network) siano sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della direttiva n. 337/85 CEE;

che il decreto ministeriale n. 101 del 9 dicembre 1998, cosiddetto «decreto Burlando-bis», stabiliva l'apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000;

che il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1999 ha espresso un parere negativo sulla valutazione di impatto ambientale relativa all'aeroporto di Malpensa;

che il decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1999 ha confermato il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, in applicazione dell'articolo. 6, comma 5, della legge n. 349 dell'8 luglio 1986, individuando peraltro misure per ridurre l'impatto ambientale;

che il Ministro dei trasporti e della navigazione *pro tempore* onorevole Tiziano Treu in data 14 dicembre 1999 ha deciso di sospendere l'esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio del 13 dicembre 1999 laddove esprimeva la volontà del trasferimento dei voli, decisione motivata dalle esigenze di impatto ambientale,

impegna il Governo:

a sospendere l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1999 laddove prevede il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa 2000;

ad applicare provvedimenti atti a ridurre il disagio acustico ed ad ottenere una distribuzione delle rotte di decollo tra i territori ed est ed ovest dell'aeroporto;

a dare immediata attuazione alla misure contenute nell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1999 per ridurre l'impatto ambientale ad un livello inferiore rispetto a quello attuale;

a confermare il divieto dei voli notturni dalle 23.00 alle 06.00, senza possibilità di applicare deroghe a Malpensa, se non quelle che il decreto

prevede per i casi di urgenza, così come dichiarato dal Ministro dell' Ambiente Edo Ronchi sabato 19 febbraio 2000 a Turbigo alla conferenza sulle tematiche legate all'aeroporto;

a predisporre un piano generale del sistema aeroportuale del Nord Italia, che valorizzi le caratteristiche dei singoli scali e consideri un razionale utilizzo equamente;

ad attivare una corretta e partecipata valutazione di impatto ambientale, visto che rappresenta l'unico metodo per individuare se Malpensa possa sviluppare un tetto superiore ai 12 milioni di passeggeri l'anno previsti dal decreto ministeriale n. 903 del 1987.

(1-00512)

### Interrogazioni

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

AVOGADRO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 11 gennaio 2000 il movimento popolare di lotta ha presentato, a firma Rita Erba, una denuncia al procuratore capo della Repubblica del tribunale di Genova contro il direttore dell'unità sanitaria locale n.3, il responsabile dell'ufficio igiene pubblica e ambiente, il sindaco, il questore, il prefetto, il responsabile dell'Autorità portuale, a seguito della situazione di estremo degrado in cui versa il lungomare Canepa a Genova Sampierdarena per l'indiscriminato accampamento di nomadi nelle totale assenza delle più elementari norme igienico-sanitarie;

che a seguito di informazioni avute dall'avvocato della signora Rita Erba parrebbe che la denuncia citata non stia seguendo il normale *iter* dovuto alle denunce presentate dai cittadini all'autorità giudiziaria ma sia tenuta deliberatamente ferma,

si chiede di conoscere:

se sia prassi normale che nell'espletamento dei compiti d'ufficio nell'ambito dei tribunali si usino diversi metri di giudizio e si imprimano velocità diverse alle denunce presentate dai cittadini;

se questo stia avvenendo al tribunale di Genova per la denuncia in questione;

se non si ritenga necessario intervenire per garantire il corretto *iter* del procedimento avviato dalla signora Rita Erba e verificare se le responsabilità addebitate alle persone contro cui la denuncia è stata inoltrata corrispondano a verità.

(4-18340)

RIZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiano.* – Premesso che, in data 16 novembre 1999, è stata approvata dalla regione Lombardia una legge che autorizza la giunta regionale a ridurre l'accisa di propria competenza sulle benzine;

tenuto conto che tale provvedimento, pur limitato alle persone fisiche, riviste comunque una enorme importanza per i cittadini lombardi per i quali l'utilizzo della propria automobile rappresenta una necessità primaria;

considerato:

che l'applicazione della legge è vincolata all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, attraverso i quali verranno normati i principi direttivi per la riduzione dell'accisa sulle benzine;

che la suddetta legge n. 133 del 1999 dà nove mesi di tempo al Governo per emanare i citati decreti legislativi che quindi entrerebbero in vigore nel marzo del 2000;

verificato che il termine per l'emanazione di nove mesi dei decreti legislativi rappresenta un limite massimo, ma nulla vieta che il Governo proceda celermente alla predisposizione e alla emanazione di tali decreti legislativi,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di emanare i citati decreti e quali siano i tempi di tale emanazione.

(4-18341)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione finanziaria ha accertato che un contribuente su cinque ha sbagliato nella compilazione della dichiarazione dei redditi;

che è stato annunciato, dal Ministro in indirizzo, che sarà inviata, a partire da marzo, una lettera «pagella» a ciascun contribuente in cui sarà segnalata la regolarità formale o meno delle dichiarazioni «Unico» del 98, presentata nel 1999;

considerato che l'invio delle lettere a tutti i contribuenti costerà allo Stato circa 10 miliardi tra francobolli, carta e impiego di personale,

si chiede di sapere se non sia il caso di inviare le lettere sopra citate solo ai contribuenti che hanno commesso errori formali (così come previsto per modelli 730 in cui le comunicazioni sono inviate solo in caso di errore) per evitare inutile spreco di denaro dello Stato che potrebbe invece essere utilizzato per una, seppur poco sensibile, riduzione delle imposte.

(4-18342)

ANGIUS, FERRANTE, LARIZZA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la situazione nell'area reatina dell'alto Lazio ove, anche per effetto delle scelte operate dal Governo si stanno ottenendo i primi risultati in termini di ripresa degli investimenti industriali, specie nei comuni rientranti nella zonizzazione delle aree dell'Obiettivo 2, ma purtroppo tuttora permane una crisi strutturale non ancora superata;

rilevato che appare evidente la necessità di non interrompere l'ulteriore consolidamento del processo virtuoso già avviato attraverso il permanere di quelle agevolazioni alle imprese in grado di accrescere la competitività dell'area reatina;

constatato che la mappatura predisposta dal Ministero del tesoro nei confronti della commissione dell'Unione europea ha ridotto dell'86 per cento la popolazione ammessa agli aiuti dello Stato e che la stessa Commissione europea ha rilevato la correttezza dei sottosistemi locali del lavoro quale parametro per la rilevazione della popolazione ammissibile, in quanto capaci di individuare aree con elevata concentrazione di imprese medie e grandi, maggiormente coinvolte nella fase di ristrutturazione e di rilancio del sistema produttivo, localizzate nell'area reatina;

atteso che la mappatura elaborata dal Ministero del tesoro e inviata all'Unione europea non comprendendo l'area reatina non ne soddisfa le sue esigenze economiche e di coesione sociale, soprattutto in termini di competitività;

constatato che il Governo ed il Ministero del tesoro si accingono a rivedere la mappatura degli aiuti dello Stato sulla base di una mozione congiunta approvata dalle Commissioni attività produttive e bilancio della Camera dei deputati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessaria ed opportuna una modifica della carta degli aiuti di Stato in conformità a quanto previsto dal punto 3.10.5 degli «orientamenti in materia di Stato a finalità regionale» che prevede come criterio di ammissibilità alla deroga 87.3 c) le zone eleggibili all'intervento dei fondi strutturali (obiettivo 2), in guisa da riconoscere come eleggibili i comuni dell'area reatina, oltre a quelli già individuati del Centro-Nord, quelli posizionati nell'obiettivo 2 (Borghose, Pescorocchiano, Petrella di Salto, di Cittaducale, di Rieti-Vazia), comuni tutti che presentano alti tassi di disoccupazione complessiva e un marcato declino economico, rientranti nel patto territoriale varato dalla provincia di Rieti, strumento questo di programmazione territoriale indicato originariamente dal Ministero del tesoro come uno dei riferimenti presi in considerazione per dare coerenza alla mappatura da definire.

(4-18343)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che due gravissimi episodi, «firmati» dalla criminalità organizzata salentina, si sono registrati nella notte del 24 febbraio 2000 a Copertino ed a Gallipoli (Lecce), provocando panico e terrore tra la gente; quaranta auto date alle fiamme a Copertino e a Gallipoli nel cuore della notte hanno rischiato di provocare seri danni anche alle persone e proprio a Gallipoli si è sfiorata la tragedia quando due auto con impianto a gas sono esplose provocando danni ai vetri di numerose abitazioni della zona e paura tra la gente;

che i due episodi sembrano essere la risposta della criminalità organizzata agli arresti, operati dai carabinieri della compagnia di Gallipoli, di malavitosi che operavano l'estorsione organizzata nel campo dei furti d'auto;

che i suddetti episodi si configurano come intimidazione tesa a stroncare la collaborazione da parte dei cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intende adottare a sostegno delle forze dell'ordine e a tutela dei cittadini.

(4-18344)

**BORTOLOTTO.** – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, dopo aver invano tentato la scalata di Rifondazione, del Movimento del Nord-Est e di «Cento Città» di Cacciari, un gruppo di circa duecento persone dell'area padovana ed una cinquantina dell'area veneziana, facenti capo nella grandissima parte o al vecchio filone dell'Autonomia operaia o a Radio Sherwood e ai centri sociali Pedro (Pordenone) e Rivolta (Venezia), hanno deciso di puntare all'occupazione dei Verdi del Veneto, organizzazione da sempre restia a tesseramenti, steccati e disciplina rigida;

che l'operazione, fallita nel 1998-1999 per l'opposizione del consiglio federale dei Verdi del Veneto, rischia ora di andare in porto attraverso l'acquisto di alcune centinaia di tessere con diritto di voto all'assemblea costituente di Chianciano e poi a quella veneta;

che si tratta di un investimento neppure tanto gravoso, di circa 20-30 milioni, che può permettere però l'acquisto della maggioranza dei «Verdi del Veneto» da parte di un gruppo che, nella stragrande maggioranza di tutto si è occupato fino a qualche mese fa tranne che di ambiente;

che è noto che tra i più giovani ci sono anche persone con buone intenzioni, ma nel complesso si tratta di un'organizzazione diretta dai «portavoce dei centri sociali del Nord-Est» Casarini e Caccia, specializzata soprattutto nel preparare iniziative che, fatalmente, vanno a sfociare in scontri con le forze di polizia,

si chiede di sapere se rispondano a verità le seguenti notizie, desunte da organi di stampa;

inverno 1997: Carletto Tonini (autodefinitosi sul campo di battaglia «sub-comandante Carletto» e poi denunciato dalla presidenza del consiglio regionale) e Aurora D'Agostino (ora eletta a Chianciano nel consiglio nazionale dei Verdi) guidano gli scontri, con sfascio delle vetrate del consiglio regionale a Venezia, dopo un corteo del comitato inquilini di Padova;

primavera 1998: Giuseppe Caccia (ora eletto a Chianciano nel consiglio nazionale dei Verdi) e Luca Casarini guidano gli scontri davanti all'aula bunker di Mestre, al processo dei Serenissimi;

24 ottobre 1998: Caccia e Casarini guidano gli scontri che concludono il corteo a Trieste contro il campo profughi (sequestrati scudi, manganelli e fumogeni);

21 novembre 1998: aderenti al centro sociale Pedro, a Padova, armati di spranghe e bastoni sfasciano un bar in Piazza delle Erbe;

20 febbraio 1999: Caccia e Casarini guidano gli scontri sotto il consolato turco a Venezia, con scudi camuffati da manifesti. Caccia dichiarava: «Tenteremo di staccare dal muro l'insegna del consolato» («Gazzettino di Venezia» 21 febbraio 1999), Casarini dichiara: «la volontà

era di colpire le linee aeree turche, non di scontrarci con la polizia» («Gazzettino di Padova», 23 febbraio 1999);

11 aprile 1999: ad Aviano il corteo organizzato da Casarini e C. irrompe nel sit-in di massa indetto dai Beati i costruttori di pace, in corso da ore, e lo coinvolge in uno scontro lacrimogeni/sassi (iniziato con il lancio di un lacrimogeno), distruggendo nei mass media con caschi, passamontagna, scudi e sassi l'immagine e il messaggio del sit-in non violento;

25 aprile 1999: a Istrana nuovo corteo con scontro finale: regia di Casarini e C.;

14 maggio 1999: «spedizione punitiva» di giovani del Pedro che sfasciano il Paparazzi, caffè di Padova;

26 novembre 1999: a Padova scontri davanti alla Fiera contro il convegno di BioNova, «vittima» Caccia, regia consueta;

16 gennaio 2000: scontri a Roma alla manifestazione contro il centro immigrati con la partecipazione di Casarini e vari «nuovi verdi» del Pedro;

29 gennaio 2000: scontri a Milano alla manifestazione per la chiusura del centro immigrati, con la regia di Casarini.

(4-18345)

### **Mozioni, ritiro**

Sono state ritirate le mozioni 1-00405, dei senatori Giaretta ed altri, e 1-00411, dei senatori Pieroni ed altri.

*Rettifiche*

Nel Resoconto sommario e stenografico della 777<sup>a</sup> seduta, del 18 febbraio 2000, *Allegato B*, a pagina 600, nel testo dell'interrogazione 4-18254, del senatore De Carolis, all'ultima riga, sostituire le parole: «località Caselle» con le altre: «corso Casale».

